

I

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



IL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA DELL'INGEGNERE:

da obbligo ad opportunità

I



SCUOLA SUPERIORE
DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PER L'INGEGNERIA

www. CreditiFormativi.pro



**azioni formative con rilascio di
crediti formativi professionali**

ivi professionali



**Centro
Studi
Edili**

Centro Studi Edili - Foligno (Pg) Tel. 0742 354243 E-mail info@creditiformativi.pro

LA SOLUZIONE IDEALE PER LA TUA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO CORSI



Corsi di Formazione Professionale per Ingegneri


"P-learning, il progetto di formazione che si prende cura della tua crescita professionale"

Ente iscritto all'albo operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale della regione Lombardia al n.679



Visita il nostro sito
www.p-learning.com
tel. 030.76.89.380

Ti presentano



..... Corsi in Evidenza



*Diventare operativo nella
certificazione energetica in 8 ore*



Aggiornamento RSPP

Accademia della Tecnica è ente accreditato dal

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

e dal

CNA CONSIGLIO NAZIONALE
PPC DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

per l'organizzazione di corsi di formazione che prevedono il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) per Ingegneri e Architetti.



continuamenteformati.it

Il portale della formazione continua in aula e in e-learning



Energia



Condomini e Millesimi



Successioni e Volture



Aggiornamento
Coordinatore Sicurezza



Rischio Rumore

www.continuamenteformati.it





Dai *credito* alla tua *formazione*

Corsi online di formazione professionale accreditati

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

18
CFP

Energy Manager
Esperto in Gestione dell'Energia

72
CFP

Amministratore di
Condominio

13
CFP

Valutazione Immobiliare
Esperto in Valutazioni Immobiliari

28
CFP

Autocad

5
CFP

Domotica

25
CFP

Pianificazione e
Riuso Urbano

5
CFP

Progettazione e Realizzazione
Case Ecologiche

12
CFP

Progettazione
Case in Legno X-lam

5
CFP

Progettazione
Impianti Fotovoltaici

5
CFP

Realtà Aumentata
per Ambiti Professionali e Tecnici

8
CFP

Partecipare alle Gare
d'Appalto

40
CFP

Aggiornamento
Coordinatore Sicurezza

40
CFP

Aggiornamento RSPP
Moduli B1, B2, B6, B8, B9

60
CFP

Aggiornamento RSPP
Moduli B3, B4, B5, B7

80
CFP

Aggiornamento RSPP
Moduli dal B1 al B9

5
CFP

C.T.U. Consulente
Tecnico d'Ufficio



IL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA DELL'INGEGNERE:

da obbligo ad opportunità

I



ISTITUTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PRESSO IL CNI CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI



Master in
Hypergraphics




Master in
Yacht Design



Master in
Architettura Virtuale



Master in
Industrial Design



CORSI DI

AutoCAD • Revit • 3ds Max • V-Ray • Rhinoceros

Via Nizza 152, Roma
Tel. 06 8557078

www.istitutoquasar.com

QUASAR
DESIGN
UNIVERSITY





PREFAZIONE	9
Armando Zambrano Presidente CNI	
INTRODUZIONE	13
Fabio Bonfà Vice Presidente Vicario CNI	
LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'INGEGNERE	17
Luigi Vinci Presidente Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria	
CAPITOLO 1	
UN ANNO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL'ARTE	23
CAPITOLO 2	
ORIENTARSI NEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN INGEGNERIA	37
▶ Obbligo di aggiornamento per il professionista	37
▶ Crediti formativi professionali	40
▶ Attività formative: tipologie e caratteristiche	45
▶ Esoneri	51
▶ Ordini territoriali: ruolo e competenze nel Sistema di formazione continua	55
CAPITOLO 3	
STRUMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEI GIOVANI INGEGNERI BORSE CNI - ISSNAF	65
CONCLUSIONI	
OBIETTIVI E PROSPETTIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN INGEGNERIA	71
Fabio Bonfà - Vice Presidente Vicario CNI	
ALLEGATI	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	75
▶ Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale	75
▶ Allegato A	84
▶ Linee di indirizzo	85
▶ Circolare Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 603/XVIII Sess./2015	115
ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN INGEGNERIA	121

Knowledge is power



Anche il cervello
ha bisogno del
personal trainer

CORSI DI FORMAZIONE PER INGEGNERI

Euroconference è provider accreditato dal CNI per la formazione continua degli ingegneri ed è ente iscritto all'albo operatori per la formazione della regione Veneto

Scopri il catalogo dei corsi su

www.euroconference.it

CATALOGO CORSI

PREFAZIONE

ARMANDO ZAMBRANO | PRESIDENTE CNI

Il Processo di riforma delle professioni ordinistiche, pur richiesta da anni dagli Ordini, ha avuto inizio nel mese d'agosto 2011 con il D.L. 138/2011, con l'approvazione, in un momento di grande emergenza per il Paese (era l'ultima fase del Governo Berlusconi - agosto/settembre 2011 - la cui crisi avrebbe poi portato alla costituzione del Governo Monti), un pacchetto di nuove norme, in gran parte limitative o addirittura punitive per le professioni.

Il Governo dell'epoca ritenne, infatti, necessario introdurre alcune disposizioni, nominalmente destinate a liberalizzare il settore dei servizi professionali, sulla scorta soprattutto di richieste esplicitamente pervenute dal mondo industriale e da altre rappresentanze sociali, che sostenevano, erroneamente, come ampiamente dimostrato successivamente, che l'economia del Paese fosse penalizzata per colpa dei privilegi dei professionisti.

Era (ed è) un ragionamento del tutto errato, sostenuto da alcune forze economiche che tentarono di approfittare della crisi economica per portare ad estreme conseguenze la loro attività di lobbismo ai danni dei liberi professionisti, con l'obiettivo di poter godere di prestazioni professionali a prezzi stracciati o di inserirsi, con strutture societarie, nel mercato delle professioni liberali.

Pur con tali particolari premesse, le professioni, ed in particolare il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ritennero necessario però non ostacolare il processo di riforme, comunque giudicato positivamente negli obiettivi e nei contenuti, ma di procedere per correggerlo nei punti inaccettabili, come di fatto avvenuto.

Il faticoso e duro lavoro degli organismi direttivi delle professioni si concretizzava nelle modifiche apportate al decreto in sede di conversione, con la Legge 138/2011.

L'art. 3 - comma 5 punto b conteneva, sul tema della formazione, la:

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

Alla luce del risultato positivo della conversione in Legge del Decreto, il CNI iniziava immediatamente l'attività, coinvolgendo anche gli Ordini e Collegi aderenti al PAT, organizzazione delle professioni tecniche, per l'adozione, nei tempi brevi previsti dalla legge, del regolamento attuativo della riforma.

Il confronto sul regolamento con il Governo è stato all'inizio difficoltoso, scontando tra l'altro anche resistenze interne alla categoria.

Alla fine, grazie anche ad un parere del Consiglio di Stato sulla bozza di provvedimento, che recepiva molte delle istanze di modifica presentata da parte degli Ordini, in particolare, quelli tecnici, si addiveniva ad un testo ampiamente condivisibile, appunto con il DPR 7/8/2012 n°137.

L'art. 7 del Decreto citato prevedeva, infatti, una serie di importanti novità.

In particolare, dava agli Ordini territoriali un ruolo centrale nell'organizzazione dei corsi, ma affidava ai Consigli Nazionali la responsabilità delle autorizzazioni alle attività formative sia per le associazioni di iscritti all'Albo sia di altri soggetti interessati. Inoltre, con proprio regolamento da emanarsi entro un anno, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, i Consigli Nazionali dovevano disciplinare praticamente tutti gli altri aspetti, dalle modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti, ai requisiti minimi per i corsi di aggiornamento, ed al valore del credito formativo.

Subito dopo l'emanazione del DPR, il Consiglio Nazionale avviava da subito un ampio confronto con l'Assemblea dei Presidenti ed il Gruppo di Lavoro misto CNI/Assemblea, che portava, dopo numerosi incontri e riunioni, ad un testo condiviso che veniva adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21/06/2013 e quindi immediatamente trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante.

Il Ministero, con notevole solerzia, approvava, praticamente senza correzioni, il Regolamento proposto, che, primo tra tutti gli Ordini e Collegi, veniva pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia in data 15/7/2013.

Da quel momento la categoria ha avviato una grande attività che ha portato a notevoli risultati, con l'impegno degli Ordini territoriali e la partecipazione di migliaia di colleghi al processo formativo.

Certo, tantissimo è ancora da migliorare ed il Consiglio Nazionale, che su questo tema, come detto, è stato affiancato con contributi importanti di tanti Presidenti degli Ordini territoriali, a dimostrazione di una forte sensibilità e spirito di collaborazione, ma soprattutto condivisione del lavoro svolto, non nasconde che molto c'è ancora da migliorare nell'attività di formazione, anche prevedendo qualche modifica al Regolamento.

Per questo, però, è fondamentale il lavoro che la Scuola di Formazione svolge con proposte, analisi e verifiche del lavoro svolto, fattori che potranno offrire concreti elementi di giudizio.

Gli Ordini territoriali, comunque, hanno sicuramente dato prova di uno straordinario impegno, spesso con corsi senza costi per gli utenti.

Così come abbiamo visto anche proposte formative di qualità da parte delle associazioni e dei provider riconosciuti. Ma anche qualche situazione che non andava per il verso giusto. E qui il CNI e la Scuola dovranno intervenire garantendo, com'è giusto, gli interessi degli iscritti.

Questi ultimi hanno fatto la loro parte, aderendo e partecipando a tantissime iniziative, ma anche contribuendo con proposte e critiche volte al miglioramento del sistema, che ci hanno inviato in tantissimi.

Un grazie dal Consiglio Nazionale, quindi, a tutti coloro che hanno lavorato per l'ottimo risultato sin qui ottenuto, tenuto conto anche che, gli Ordini partivano in pratica senza esperienze precedenti, a differenza di altri Ordini e Collegi che avevano già, in essere, sia pur talvolta solo come obblighi deontologici, in essere la formazione continua.

Un'altra soddisfazione viene dalla considerazione che le professioni tecniche aderenti alla RPT (Rete delle Professioni Tecniche) hanno tutte avviato il loro lavoro sulla formazione, e riportando, nei loro regolamenti, principi comuni e condivisi.

Buon lavoro e buona lettura!

INTRODUZIONE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO: DA “OBBLIGO” AD “OPPORTUNITÀ”

FABIO BONFÀ | VICE PRESIDENTE VICARIO CNI

L'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo, introdotto dalla Riforma delle Professioni, più specificatamente dal Decreto n. 137 del 7 Agosto 2012, ha dato avvio ad un impegnativo percorso che ha visto impegnata l'intera categoria, prima per la stesura del Regolamento e delle Linee Guida e poi per l'organizzazione ed erogazione delle varie attività formative che hanno portato gli Ordini territoriali a produrre nell'anno 2014 circa 6.500 eventi con l'assegnazione di 2.700.000 CFP.

Il DPR 137/2012 recita all'Art. 7: **“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.”**

La categoria ha redatto il proprio Regolamento attuativo, **adottato** all'unanimità prima nell'Assemblea dei Presidenti e poi in Consiglio Nazionale: il Ministero della Giustizia lo ha successivamente **approvato**, pubblicandolo nel **Bollettino Ufficiale n. 13 del 15/7/2013**. **L'obbligatorietà della Formazione continua è entrata in vigore dal 1/1/2014.**

L'intento della legge, con l'introduzione della Formazione continua - aggiornamento delle competenze professionali - è quello di perseguire l'obiettivo del corretto esercizio della professione e dell'adeguamento del livello di competenza e preparazione dei professionisti, **a garanzia della tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e del benessere della collettività.**

La categoria degli Ingegneri ha risposto positivamente a questa sollecitazione. Il miglioramento e l'aggiornamento costante della propria abilità, a beneficio delle esigenze dei singoli committenti e della collettività è sempre stato, per noi Ingegneri, prima che un obbligo di legge, **un'esigenza ed una necessità.**

Il Paese ha bisogno di persone che arricchiscano il sapere di tutti con la propria professionalità.

Chi sceglie la professione di **"Ingegnere"**, sceglie l'innovazione, l'aggiornamento, l'attenzione al sociale: siamo fermamente convinti che l'ingegnere può, attraverso la propria attività, far crescere il sistema paese, migliorandone le condizioni di vita.

La categoria ha approvato un Regolamento attuativo che è aperto, inclusivo, basato su alcuni principi fondamentali: trasformare l'obbligo in opportunità, promuovere gli **Ordini territoriali a soggetti formatori** centrali nelle attività di aggiornamento, garantire l'unitarietà della categoria, riconoscere le varie forme di attività di accrescimento delle competenze professionali esercitate dall'ingegnere nella sua vastissima attività professionale. Il Regolamento attuativo permette infatti di essere protagonisti, scegliere e pianificare la propria attività di aggiornamento professionale in funzione del lavoro che si svolge, della propria carriera, dei temi ritenuti più utili per la propria attività, dell'efficacia e degli effetti positivi nella propria attività professionale.

Il Regolamento attraverso l'apprendimento formale, informale, non formale permette di mettere a frutto ogni attività di aggiornamento e formazione.

Dalla consueta frequenza a corsi, convegni e seminari riconosciuti, alla partecipazione a qualificati gruppi di lavoro, alle pubblicazioni, ai brevetti, fino alla certificazione delle competenze, con il Cert-ing.

La professione di Ingegnere si distingue da tutte le altre professioni per la vastità dei settori in cui è praticata, dal civile e ambientale, all'industriale, all'informazione e per la molteplicità dei ruoli e delle funzioni che gli Ingegneri ricoprono nel mondo del lavoro, dai liberi professionisti ai professionisti dipendenti, pubblici o privati, dai docenti universitari agli insegnanti, dagli imprenditori ai dirigenti aziendali.

La competenza è sempre stata ed è un obiettivo primario della categoria degli Ingegneri, da conseguire, aggiornare e conservare lungo l'intera vita lavorativa, da intendersi come unione inscindibile di formazione professionale ed esperienza maturata sul campo e come capacità personale di assunzione di responsabilità negli ambiti di attività praticati.

Per consolidare la preparazione professionale dei propri Iscritti, gli Ordini territoriali già da tempo e prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, avevano avviato importanti programmi di formazione e numerose attività di aggiornamento.

Per gli Ordini l'introduzione dell'aggiornamento continuo obbligatorio è stata l'occasione per dimostrare che sono i migliori partner degli iscritti, assumendo il ruolo di soggetto attivo nella formazione ed organizzando, segnalando, amplificando le migliori opportunità di aggiornamento professionale oltre che proponendo mezzi e strumenti di ausilio al singolo iscritto nella scelta e attuazione del proprio percorso formativo.

La categoria tutta, Consiglio Nazionale, Scuola Superiore di Formazione, Ordini territoriali hanno svolto in questi 18 mesi un importante lavoro con l'organizzazione di migliaia di eventi formativi, lavoro che sta continuando in questi mesi e vede tutti noi impegnati per intensificarlo e migliorarlo.

Trasformare l'obbligo di legge in una grande opportunità di crescita per la categoria era ed è l'obbiettivo: la strada intrapresa è quella giusta, un importante tratto ne è stato fatto, tutti assieme sapremo vincere questa sfida.

LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'INGEGNERE

LUIGI VINCI | PRESIDENTE SCUOLA SUPERIORE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'INGEGNERIA

L'obiettivo primario della Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria è costruire un sistema di formazione dinamico e duttile, che sia in grado di renderla di qualità, utile e la più efficace.

L'ingegnere è chiamato da sempre a svolgere un ruolo chiave in tutti i settori della società e dell'economia, pertanto le nostre competenze devono essere molteplici, diversificate e innovative. Ciò carica la Scuola Superiore, in un mercato del lavoro sempre più esigente e competitivo, della grande responsabilità, di innovare costantemente i saperi e le competenze dei colleghi. Negli attuali scenari del lavoro il valore dell'incidenza del fattore umano è crescente, e ciò è ancor più vero per il settore delle professioni tecniche.

Il CNI, la Scuola, gli Ordini territoriali sono consapevoli che gli ingegneri possano contribuire, con la ricerca e l'innovazione a creare sviluppo, migliorare la qualità della vita, risolvere i tanti problemi del lavoro e dell'occupazione.

La formazione come opportunità per l'inserimento nel mondo lavorativo.

Abbiamo puntato, con la stesura del regolamento sulla formazione, su un sistema che garantisca professionisti di altissima qualità, capaci di confrontarsi su ogni tema e in ogni situazione, ma soprattutto in qualunque Paese dovessero essere chiamati a lavorare.

In collaborazione con importanti enti internazionali si stanno concretizzando programmi volti a mettere a disposizione dei nostri colleghi (soprattutto giovani) opportunità di esperienze formative/lavorative da svolgere in campo internazionale, anche attraverso borse di studio per i più giovani ed eventi formativi di rilevanza internazionale.

Abbiamo strutturato la formazione permanente e continua, non quale obbligo di legge, **ma opportunità di crescita delle competenze** in tutti i settori dell'ingegneria. La nostra professione ci porta ad essere protagonisti nei settori dell'industria, delle costruzioni, delle infrastrutture, dell'informatica, delle biotecnologie, della sicurezza, della cultura della prevenzione dei rischi, dell'ambiente, della qualità della vita, della salute, ecc., pertanto sentiamo la responsabilità del nostro ruolo per il Paese.

La Scuola ha istituito la più grande banca dati del settore, che riporta tutti gli eventi formativi accreditati dagli Ordini territoriali e dai provider nei vari ambiti dell'ingegneria e registra le partecipazioni ai singoli eventi da parte di tutti i professionisti. Ciò permette di monitorare costantemente i dati della formazione e garantire la massima partecipazione di tutti gli iscritti.

La Banca dati è un immenso patrimonio che oggi contiene oltre **11.000 eventi formativi, 700.000 partecipazioni e 21.000.000 crediti formativi registrati**.

Uno dei principali obiettivi della Scuola riguarda la stipula di convenzioni ed accordi con Enti, Aziende ed importanti centri di ricerca volti a programmare iniziative culturali e formativi di altissimo valore.

In questa direzione va, ad esempio, l'accordo sottoscritto con l'ANAC - Agenzia Nazionale Anticorruzione - con l'obiettivo di supportare sia il libero professionista, che intende partecipare ad appalti pubblici, che i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione per la corretta gestione degli appalti onde evitare inerzia, ritardi, contenziosi e pertanto blocco delle procedure e dei lavori.

Accordi di collaborazione con aziende ed enti di primaria importanza, sia a livello nazionale, realizzati ed in corso di realizzazione, quali Enel, Anas, Ansaldo, Enac, GSE, Ferrovie dello Stato, Scuola Superiore di Polizia, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Agenzia delle Dogane, Accredia, UNI..., che internazionali quali ISNAFF, Parliamentary Assembly of the Mediterranean, ... finalizzati a:

- 1) Realizzare programmi formativi da mettere a disposizione degli ordini provinciali sia in modalità frontale che a distanza;
- 2) Realizzare eventi per la valorizzazione dell'innovazione nell'ambito dell'ingegneria;
- 3) Offrire formazione di alto livello ad ingegneri professionisti residenti all'estero;
- 4) Promuovere stage formativi;

- 5) Promuovere visite tecniche/giornate di studio;
- 6) Riconoscere all'alta formazione interna alle aziende, erogata ai propri dipendenti, i Crediti Formativi, evitando che ingegneri dipendenti iscritti all'Albo debbano svolgere la formazione all'esterno dell'azienda e soprattutto con l'innovazione di far partecipare ai loro corsi sia giovani colleghi esterni per introdurli nel mondo del lavoro sia colleghi di aziende minori, dello stesso settore, per trasferire competenze e competitività alle PMI;
- 7) Realizzazione di programmi formativi volti a fornire strumenti e mezzi per accedere a finanziamenti utili per la propria professione e alle loro aziende;
- 8) Promuovere corsi di etica, in sintonia con l'aggiornamento del codice deontologico professionale, con percorsi mirati anche per gli ingegneri che lavorano per la Pubblica amministrazione.

La Scuola Superiore funge da Osservatorio tecnologico e promuove iniziative di Alta Formazione in settori emergenti e di potenziale sviluppo dell'Ingegneria, sia con riferimento al potenziamento delle competenze Professionali in settori ad elevato tasso di innovazione, che con riferimento alle opportunità poste dalla integrazione delle competenze ingegneristiche con competenze/conoscenze di diversa provenienza disciplinare (giuridica, economica, etica, sanitaria, etc.).

Le azioni di Osservatorio tecnologico e di Alta Formazione sono curate direttamente dalla Scuola, in stretta collaborazione con il CNI, in associazione con qualificate istituzioni di ricerca, pubbliche o private.

Per l'assolvimento delle finalità istituzionali, la Scuola Superiore si avvarrà di un Comitato di Indirizzo, costituito da Esperti indipendenti di elevata qualificazione nei diversi settori dell'Ingegneria con funzione consultiva.

La Scuola, oltre a realizzare direttamente eventi da mettere a disposizione degli Ordini territoriali, proporrà nel 2016 un catalogo degli eventi formativi attraverso un lavoro di selezione delle esperienze formative già realizzate da altri soggetti altamente qualificati e dagli Ordini stessi.

1

CAPITOLO

**UN ANNO DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
STATO DELL'ARTE**

*Formazione
Professionale
Specializzata*



CORSI in **VIDEOCONFERENZA**
e **FRONTALI** in tutta **ITALIA**

corsi convenzionati con ordini
professionali in tutta italia

**THE
acs** Scuola Italiana di
Alta Formazione

corsi autorizzati con crediti formativi professionali

+39 071.4604348 - info@theacs.it - www.theacs.it



UN ANNO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL'ARTE

I grafici presentati e commentati in questo capitolo riassumono “in numeri” il primo anno di attività (2014) del Sistema di formazione continua degli ingegneri.

I dati sono stati rilevati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri al 31 dicembre 2014 o nel caso siano riferiti al 2013 alla fine dell'anno precedente.


La fotografia che emerge è quella di un Sistema “progressivo” che ha generato in maniera graduale per il professionista il bisogno di partecipare ad eventi formativi. Questo grazie al meccanismo dei crediti riconosciuti a tutti gli iscritti al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo e ai nuovi iscritti in base alla “distanza” temporale tra iscrizione ed esame di abilitazione. Un meccanismo pensato sia per differire ai successivi anni la reale necessità di formazione del professionista sia per fare “abituare” il professionista e gli altri attori del Sistema alle modalità di funzionamento del Sistema.

Dai grafici emerge chiaramente il ruolo fondamentale, potremmo dire “centrale”, svolto dagli Ordini territoriali nel Sistema di formazione continua degli ingegneri. Nel suo primo anno di applicazione (2014) agli Ordini territoriali è stato nei fatti demandato l'intero onere di organizzare le attività di formazione dirette agli iscritti.

Non essendo allora ancora attivata la procedura di accredito di altri soggetti, gli Ordini erano gli unici soggetti autorizzati ad organizzare eventi formativi ai fini dell'obbligo di aggiornamento continuo del professionista.

Gli Ordini territoriali hanno risposto in modo efficace a questo compito loro attribuito dal Regolamento “producendo” eventi formativi in numero (6.597 eventi complessivi, Grafico 2) ben superiore al reale fabbisogno formativo degli iscritti e facendolo nei fatti senza gravare sull'iscritto, come si evince dalla percentuale di eventi gratuiti, superiore al 70% (Grafico 7).

INGEGNERI CON "OBBLIGO" DI FORMAZIONE NEL 2014 (CON 30 CFP)



NUMERO INGEGNERI CON 30 CFP INIZIALI NEL 2014

(GRAFICO 1)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Il valore riportato nel grafico 1 indica il numero di ingegneri che all'inizio del 2014 avevano una condizione in termini di crediti formativi professionali tale da dover partecipare necessariamente a corsi di formazione per poter avere la possibilità di svolgere l'attività professionale.

L'esiguo numero, pari all'4 % del totale di professionisti iscritti, mostra che il Sistema di formazione continua, così come è stato pensato, ha prodotto i propri risultati in modo estremamente progressivo riguardando il primo anno una frazione veramente esigua di iscritti. La progressività è stata assicurata dal meccanismo di attribuzione iniziale dei crediti riconosciuti a tutti gli iscritti al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo e a tutti i nuovi iscritti in base alla "distanza" temporale tra iscrizione ed esame di abilitazione.

EVENTI FORMATIVI SVOLTI E REGISTRATI IN ANAGRAFE

TIPOLOGIA EVENTI	2013	2014
SEMINARI FORMATIVI	461	2.512
CORSI DI FORMAZIONE	1.060	1.957
CONVEGNI	110	1.224
CORSI ABILITANTI	645	699
VISITE TECNICHE	19	205
TOTALE	2.295	6.597

(GRAFICO 2)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

La tabella del grafico 2 indica la distribuzione degli eventi formativi tra le diverse tipologie. Dai valori si evince che nel primo anno gli Ordini territoriali, unici soggetti che nel 2014 potevano organizzare eventi formativi ai fini dell'obbligo di aggiornamento continuo non essendo stata ancora attivata la procedura di accredito di altri soggetti, hanno triplicato in un anno il numero di eventi complessivi organizzati.

PARTECIPAZIONI EVENTI REGistrate IN ANAGRAFE

	2014
TOTALE PARTECIPAZIONI REGISTRATE NELL'ANAGRAFE	419.547
NUMERO TOTALE INGEGNERI CHE HANNO PARTECIPATO AGLI EVENTI NEL 2014	347.027
NUMERO TOTALE INGEGNERI CHE HANNO PARTECIPATO AGLI EVENTI NEL 2013	72.520

(GRAFICO 3)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

La tabella del grafico 3 indica il numero totale di ingegneri che hanno partecipato agli eventi formativi, senza distinzione di tipologia, nel corso degli anni 2013 e 2014. Dai valori si evince che nel 2013, nonostante il numero di ingegneri che necessitava di svolgere attività formativa fosse inferiore a 900, avendo un numero di crediti formativi professionali ad inizio anno pari o inferiore a 30, il numero di ingegneri che hanno preso parte ad eventi formativi è stato superiore a 70.000, ovvero a circa 80 volte il "bisogno". Il dato mostra quanto l'attività formativa degli iscritti sia andata ben oltre l'obbligo formativo imposto dalla normativa sottolineando il valore di opportunità di crescita professionale della formazione stessa.

PARTECIPAZIONI UNICHE REGISTRATE IN ANAGRAFE

NUMERO INGEGNERI CHE HANNO PARTECIPATO AD ALMENO UN EVENTO NEL CORSO DELL'ANNO

PARTECIPAZIONI UNICHE NEL 2013	35.531
PARTECIPAZIONI UNICHE NEL 2014	94.706

(GRAFICO 4)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

La tabella del grafico 4 indica il numero degli ingegneri che nel corso dell'anno hanno partecipato ad almeno un evento. L'elevato numero di ingegneri, oltre i 94.000, che hanno partecipato ad eventi nel 2014 pur non avendo un reale bisogno di prendervi parte per l'assolvimento dell'obbligo formativo (relativo a soli 890 iscritti), mostra da una parte come una gran parte dei professionisti si sia voluta mettere in una condizione "di sicurezza" rispetto allo stesso obbligo formativo partecipando comunque ad eventi formativi, dall'altra come la formazione sia da sempre vissuta dall'ingegnere come un'attività "normale" strettamente collegata alla propria attività professionale e che dunque prescinde dall'obbligo imposto dal legislatore.

TOTALE CFP REGISTRATI IN ANAGRAFE COMPRESI I CREDITI INIZIALI (30, 60, 90)

19.133.689

(GRAFICO 5)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

La tabella del grafico 5 riporta il numero totale di crediti formativi professionali registrati in Anagrafe nazionale ad inizio 2014, comprensivo dei crediti riconosciuti a tutti gli iscritti in base alla distanza temporale tra iscrizione ed esame di abilitazione.

L'elevato numero di crediti prodotti nel solo primo anno, pari a circa 19 milioni, mostra come fosse indispensabile pensare ad un sistema centralizzato di registrazione dei crediti, ovvero ad un'Anagrafe unica dei crediti formativi professionali per la gestione di una così ampia mole di dati. Questo soprattutto in prospettiva della crescita del numero di ingegneri da formare negli anni successivi e del conseguente aumento dei crediti da registrare.

TOTALE CFP REGISTRATI IN ANAGRAFE ESCLUSI I CREDITI INIZIALI

	2014
CFP NON FORMALI	2.733.797
CFP FORMALI	24.136
CFP INFORMALI	1.597.807

(GRAFICO 6)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

CREDITI NON FORMALI REGISTRATI IN ANAGRAFE

	2014
CFP NON FORMALI REGISTRATI IN ANAGRAFE	2.733.797
CFP RICONOSCIUTI NEL 2013	868.416
CFP RICONOSCIUTI NEL 2014	1.865.381

(GRAFICO 7)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

DISTRIBUZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PER FASCIA DI ETÀ DEI PARTECIPANTI

ETÀ PARTECIPANTI	% PARTECIPAZIONI
FINO A 35 ANNI	14%
DA 36 A 50 ANNI	46%
DA 51 A 65 ANNI	30%
OLTRE I 65 ANNI	10%

(GRAFICO 8)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

I prossimi corsi di formazione con crediti formativi per gli Ingegneri

Chiamaci subito per ricevere il programma completo: 06.33245281

LA GESTIONE DEGLI APPALTI IN SICUREZZA: LA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI

11 Crediti formativi per Ingegneri

Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coord. Prog. ed Esec. Lav.

In collaborazione con l'Università di Roma TRE 

Roma, 6/7 ottobre 2015

CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

110 Crediti formativi per Ingegneri

La formazione obbligatoria per l'idoneità alla funzione

In collaborazione con CEFME/CTP di Roma e Provincia 

Roma, 19 ottobre / 18 dicembre 2015

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 E S.M.I.

6 Crediti formativi per Ingegneri

Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coord. Prog. ed Esec. Lav.

In collaborazione con l'Università di Roma TRE 

Roma, 3/4 novembre 2015

IL RISCHIO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO "FIRE SAFETY AT WORK"

29 Crediti formativi per Ingegneri (con rilascio di certificato CFPA)

Valido come Aggiornamento per RSPP e ASPP

In collaborazione con l'Università di Roma TRE 

Roma, 17/20 novembre 2015

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER IL MANAGER DELLA SECURITY

100 Crediti formativi per Ingegneri

Conforme alla Norma UNI 10459:2015

In collaborazione con l'Università di Roma TRE 

Roma, 10 febbraio / 16 giugno 2016

Guida all'Eurocodice



11 volumi che trattano nello specifico il commento
e l'applicazione di tutti gli Eurocodici in modo organico ed esteso



ACQUISTA TUTTA LA COLLANA CON LO SCONTO DEL 30%

- **Guida all'Eurocodice**
Criteri generali di progettazione strutturale: EN 1990
€ 50,00
- **Guida all'Eurocodice 1**
Azioni del vento: EN 1991 - 1.4
€ 50,00
- **Guida all'Eurocodice 1**
Azioni sulle strutture:
EN 1991 - 1.1 e da 1.3 a 1.7
€ 55,00
- **Guida agli Eurocodici 1,2,3,4**
Resistenza al fuoco delle strutture: EN 1991 - 1.2,
EN 1992 - 1.2, EN 1993 - 1.2
e EN 1994 - 1.2
€ 35,00
- **Guida all'Eurocodice 2**
Progettazione delle strutture
in calcestruzzo: EN 1992-1.1,1.2
€ 40,00
- **Guida all'Eurocodice 3**
Progettazione di edifici in
acciaio: EN 1993-1-1, -1-3 e -1-8
€ 40,00
- **Guida all'Eurocodice 4**
Progettazione delle strutture
composte acciaio-calcestruzzo:
EN 1994 - 1.1
€ 40,00
- **Guida all'Eurocodice 5**
Progettazione di strutture
in legno
€ 45,00
- **Guida all'Eurocodice 6**
Progettazione di strutture
in muratura: EN 1996-1-1
€ 40,00
- **Guida all'Eurocodice 7**
Progettazione geotecnica:
EN 1997-1
€ 40,00
- **Guida all'Eurocodice 8**
Progettazione delle strutture
per la resistenza sismica:
EN 1998-1, EN 1998-5
€ 60,00

Acquistali su www.epc.it



Validazione strutturale
Volume I: Aspetti generali
Rugarli Paolo

Edizione: settembre 2014
Pagine: 656
ISBN: 978-88-6310-563-6
€ 40,00



Lo scheletro di pietra
Ingegneria strutturale
dell'architettura in muratura

Jacques Heyman, Traduzione di Paolo Rugarli

Edizione: ottobre 2014
Pagine: 176
ISBN: 978-88-6310-562-9
€ 25,00

DISTRIBUZIONE DEGLI INGEGNERI PER INTERVALLI DI CFP

	2014
CFP	INGEGNERI
= 120 CFP	4.717
DA 60 A 120 CFP	50.298
DA 30 A 59 CFP	85.187
= 30 CFP	100.557
< 30 CFP	737

(GRAFICO 9)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
 Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

ESONERI REGISTRATI

	2014
TOTALE ESONERI REGISTRATI	3.731
MATERNITÀ/PATERNITÀ	2.650
ALTRO	380
MALATTIA CRONICA/ASSISTENZA PARENTE MALATTIA CRONICA	214
MALATTIA/ASSISTENZA PARENTE MALATO	212
ESTERO	150
CASSA INTEGRAZIONE	108
SERVIZIO MILITARE	17

(GRAFICO 10)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
 Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

AUTOCERTIFICAZIONI 15 CFP REGISTRATE IN ANAGRAFE

	2014
TOTALE AUTOCERTIFICAZIONI PERVENUTE	107.345
DA LIBERO PROFESSIONISTA	61%
DA DIPENDENTE PUBBLICO	14%
DA DIPENDENTE PRIVATO	25%

(GRAFICO 11)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

DISTRIBUZIONE AUTOCERTIFICAZIONI PER FASCE DI ETÀ

	2014
FASCE ETÀ	% AUTOCERTIFICAZIONI PERVENUTE
FINO A 35 ANNI	22%
DA 36 A 50 ANNI	47%
DA 51 A 65 ANNI	22%
OLTRE 65 ANNI	9%

(GRAFICO 12)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

NUMERO ISTANZE MASTER, DOTTORATI E CORSI UNIVERSITARI

	2014
TOTALE ISTANZE PERVENUTE	1.656
CORSI UNIVERSITARI	663
DOTTORATI	589
MASTER	404

(GRAFICO 13)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

NUMERO ISTANZE PER GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI, PUBBLICAZIONI, ESAMI DI STATO/BREVETTI

	2014
TOTALE ISTANZE PERVENUTE	6.581
PUBBLICAZIONI	4.290
BREVETTI	1.061
GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI	1.037
ESAMI DI STATO	193

(GRAFICO 14)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

AUTOCERTIFICAZIONI PERVENUTE

	2014
TOTALE INGEGNERI REGISTRATI IN ANAGRAFE	241.496
AUTOCERTIFICAZIONI PERVENUTE	107.345
PERCENTUALE SU TOTALE REGISTRATI	44,5 %

(GRAFICO 15)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**


DISTRIBUZIONE EVENTI PER COSTO DI ISCRIZIONE

	2014
COSTO DI ISCRIZIONE	% EVENTI
0 €	52%
<30 €	10%
DA 30 A 100 €	19%
DA 101 A 250 €	9%
DA 251 A 500 €	7%
DA 501 A 1.000 €	2%
OLTRE 1.000 €	1%

(GRAFICO 16)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

DISTRIBUZIONE PARTECIPAZIONI AD EVENTI PER COSTO DI ISCRIZIONE



(GRAFICO 17)

I dati sono stati rilevati alla data del 31/12/2014
Fonte: **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Il grafico 17 indica la distribuzione dei partecipanti agli eventi per costo di iscrizione all'evento.

Dal grafico emerge che gli eventi a costo zero per il partecipante abbiano rappresentato circa il 70 % del totale degli eventi. Poiché gli eventi nel primo anno sono totalmente ascrivibili agli Ordini territoriali, non essendo stata allora ancora attivata la procedura di accredito di altri soggetti, il dato mostra come gli stessi Ordini territoriali siano riusciti a fornire ai propri iscritti eventi formativi in grado di soddisfarne il relativo fabbisogno formativo senza alcun aggravio di costo per il professionista.



Legislazione Tecnica

dal 1933

EDITORIA – FORMAZIONE – CONSULENZA



CAPITOLO

ORIENTARSI NEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN INGEGNERIA

ORIENTARSI NEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN INGEGNERIA

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale

L'obbligo di aggiornamento delle competenze professionali, principio alla base del Sistema di formazione continua in ingegneria, viene disciplinato dal **Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale**, previsto dall'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137.


Il legislatore nel disposto riguardante tutte le professioni riconosciute aveva previsto stabilito l'obbligo per il professionista "di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale "per " garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività" e a quello di non minore importanza dello "sviluppo professionale".

L'interesse pubblico, ovvero del singolo e della collettività, è dunque la ragione alla base dell'obbligo sancito dal legislatore.

Il legislatore ha demandato al Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio la disciplina mediante specifico Regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del Ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

Nel caso della figura professionale dell'ingegnere gli enti interessati dal processo di emanazione e approvazione del regolamento sono stati il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Ministero della Giustizia.

Al Regolamento il compito di definire le "modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di ag-



giornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle Associazioni professionali e dei soggetti autorizzati” nonché i “requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento” ed il “valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”.

Per quanto riguardava lo strumento principale per aggiornare i professionisti, ovvero i corsi di formazione, il Regolamento sanciva che potevano “essere organizzati, oltre che dagli Ordini e dai Collegi, anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai Consigli nazionali degli Ordini o Collegi”. Il legislatore ha dunque sancito in tema di erogazione dei corsi di formazione diretti all’aggiornamento del professionista il principio di non esclusività a favore degli stessi Ordini e Collegi, pur riconoscendone esplicitamente un ruolo cardine nel Sistema di formazione continua.

Il Decreto riguarda tutte le “professioni regolamentate” definite nello stesso disposto “l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”. Tra queste rientra dunque quella dell’ingegnere.

Tra le professioni quelle sanitarie sono escluse dal disposto che ne conferma la vigente normativa in materia. Per le professioni sanitarie infatti era stato già istituito in via sperimentale nel giugno 1999 un Sistema di formazione continua, denominato Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, passato alla fase a regime nel 2002.

Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri il 21 giugno 2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia (nota prot. 21/06/2013.0018393.U) disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Per Competenza professionale si intende “capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della professione di Ingegnere”.

L'aggiornamento della Competenza professionale avviene attraverso attività atte ad accrescerla "in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali".

La necessità di "stare al passo" con l'evoluzione della conoscenze nei diversi ambiti che costituiscono il "territorio" nel quale si svolge l'attività professionale dell'ingegnere richiede allo stesso di prendere parte ad attività formative di diverso genere. In tal senso si parla di formazione professionale continua come del "processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Ingegnere".

L'aggiornamento della competenza professionale può dunque essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, come specificato nel Regolamento, riguarda il solo professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri e non tutti i professionisti che abbiano svolto l'esame di abilitazione.

L'essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo, ovvero avere all'inizio dell'anno solare un numero di crediti formativi professionali, pari o superiore a 30 consente all'iscritto di svolgere l'attività professionale.

Crediti Formativi Professionali

Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale indica nel Credito Formativo Professionale (CFP) l'unità di misura della formazione professionale continua.

Il Sistema pensato per la misurazione dell'aggiornamento è "a sottrazione" differenziandosi in questo da altri omologhi sistemi, come ad esempio il Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, che sono "debito formativo" da soddisfare entro un determinato periodo di tempo.

Il Sistema parte dal presupposto che per svolgere la propria attività professionale il professionista iscritto all'Albo debba possedere ad inizio anno un numero minimo di crediti formativi professionali, stabilito in 30 crediti.

Il suddetto livello minimo serve dunque a garantire un livello di aggiornamento sufficiente ad esercitare la professione tenuto conto dell'interesse primario di tutela dell'interesse collettivo.

Nel corso dell'anno l'iscritto può conseguire crediti formativi professionali mediante un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione all'Albo o con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale.

La data di assegnazione dei crediti coincide con la data di fine evento per gli eventi frontali e con quella dell'esame finale per gli eventi erogati in modalità FAD.

Il conteggio totale dei crediti maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del primo gennaio. Nel corso dell'anno solare l'anagrafe nazionale dei crediti registra tutte le partecipazioni ad eventi formativi autorizzati al rilascio di crediti formativi professionali senza effettuare alcun parziale conteggio totale dei crediti maturati.

I crediti conteggiati ad inizio anno sono pari ai crediti esistenti all'inizio dell'anno precedente, sommati ai crediti maturati dal professionista nel corso dell'anno e a quelli per gli esoneri concessi per l'anno precedente, meno i crediti detratti alla fine dell'anno, pari a 30 o 15 crediti, quest'ultimo caso solo laddove si tratti di prima iscrizione e sia avvenuta dopo il 30 giugno.

Il limite massimo di crediti accumulabili è pari a 120.

Il limite è inteso come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del suo superamento viene fatto solo a conclusione di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 crediti annuali.

Se nel corso dell'anno l'iscritto svolge attività di aggiornamento professionale continuo generanti un numero di crediti formativi professionali (ad es. pari a 50 crediti formativi) tali che il numero complessivo dei crediti (ad es. 136 crediti formativi) superi il limite dei 120 crediti, la differenza tra il totale ed il limite stesso (nell'esempio pari a 16 crediti formativi) non sarebbe considerata ai fini dall'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento.

Ponendo un limite superiore, seppur oggettivamente elevato, al numero dei crediti accumulabili si è voluto evitare un'eventuale concentrazione dell'attività di aggiornamento del professionista in un solo anno solare e creare al contempo i presupposti per un reale aggiornamento continuo nel tempo.

Non viene dunque sancito dal Regolamento alcun obbligo di scelta tra tipologie di attività aggiornamento professionale continuo, né in termini assoluti né percentuali, ovvero non viene indicata alcuna percentuale obbligatoria sul totale dei crediti acquisiti da ottenere mediante una specifica tipologia di attività.

L'iscritto è dunque lasciato libero di conseguire crediti formativi professionali in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione ovvero di scegliere le attività di aggiornamento esclusivamente sulla base delle proprie necessità ed interessi.

Come indicato nelle Linee di indirizzo fanno eccezione alla regola i 5 crediti formativi professionali di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a "etica e deontologia professionale", che devono essere conseguiti dai nuovi iscritti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

Il Sistema di misurazione dell'aggiornamento prevede che al termine di ogni anno solare vengano detratti al professionista 30 crediti formativi dal totale dei crediti da questi posseduti. I crediti sottratti sono una misura standard della riduzione presunta delle competenze del professionista nel corso dell'anno.

Nel solo caso l'iscrizione avvenga dopo il 30 giugno e sia la prima, il numero di crediti formativi sottratti a fine anno è ridotto a 15 (Linee di indirizzo 3). Si è voluto in questo "mitigare" la riduzione annuale di crediti per chi si iscrive a meno di sei mesi dalla conclusione dell'anno.

Il limite minimo di crediti che può possedere un professionista è comunque pari a zero. Ovvero al raggiungimento degli zero crediti non vengono apportate ulteriori detrazioni tali da generare un valore inferiore allo zero.

Al momento dell'iscrizione all'Albo il Sistema riconosce al professionista un numero di crediti dipendente dal tempo trascorso dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il numero dei crediti riconosciuti al professionista decresce con il crescere del tempo intercorso tra l'iscrizione e l'abilitazione.

Se l'iscrizione avviene entro due anni dal conseguimento dell'abilitazione il Sistema riconosce al professionista 90 crediti, che diventano 60 se l'iscrizione avviene invece tra i due e i cinque anni e 30 se l'iscrizione avviene dopo i cinque anni.

La norma si base chiaramente sul presupposto che il professionista necessiti di un minore aggiornamento quanto minore è il tempo trascorso dalla sua abilitazione professionale, momento nel quale le conoscenze acquisite dal professionista nel suo percorso formativo universitario vengono verificate e "validate" dalla stessa prova di abilitazione.

Il disposto va riferimento alla prima iscrizione all'Albo mentre in caso di trasferimento di un professionista da un Ordine territoriale ad un altro vengono mantenuti i crediti posseduti presso l'Ordine di provenienza.

Ai professionisti iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo (1 gennaio 2014) il Sistema ha riconosciuto 60 crediti formativi professionali, al fine di rendere progressiva l'implementazione del Sistema di formazione continua in ingegneria. Per loro infatti l'obbligo formativo ha prodotto i suoi effetti concreti solo a partire dal secondo anno.

Per quanto riguarda la presenza del professionista nel corso di eventi formativi le Linee di indirizzo del Regolamento specificano che, nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i crediti formativi professionali sono riconosciuti solo al verificarsi di una presenza del professionista all'intero evento formativo.

Non sono dunque assegnati crediti formativi professionali laddove si riscontri una presenza parziale del professionista rispetto al tempo di durata complessiva previsto dal programma formativo. E questo indipendentemente dall'entità dello scostamento tra presenza effettiva e durata complessiva.

La suddetta regola, che prevede una maggiore flessibilità nel caso si tratti di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli. In tale tipologia di eventi i crediti formativi professionali sono riconosciuti solo per una presenza del professionista pari ad almeno il 90% del tempo di durata complessiva previsto dal programma formativo.

Il riconoscimento di crediti formativi professionali per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall'ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l'ente o azienda operi in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l'assegnazione dei crediti formativi professionali per le attività formative stesse.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può comunque concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali e soggetti privati per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale.

Le attività formative di un ente o un'azienda erogate ai dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei 15 crediti formativi professionali annuali previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile.

Per la registrazione e certificazione dei crediti formativi professionali è istituita presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri l'Anagrafe Nazionale dei crediti formativi professionali.

L'Anagrafe Nazionale riguarda tutti gli iscritti agli Ordini territoriali e costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall'iscritto, dagli Ordini territoriali e dallo stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Ciascun soggetto svolgente attività di formazione nell'ambito del Sistema di formazione continua in ingegneria, al termine di ciascuna attività formativa, provvede a inviare telematicamente all'Anagrafe nazionale l'elenco dei partecipanti all'evento e dei crediti formativi professionali conseguiti dai partecipanti.

Laddove l'attività formativa non sia organizzata dall'Ordine è un obbligo dell'iscritto (art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento) dare tempestiva comunicazione all'Ordine dei crediti formativi professionali conseguiti "unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti", nonché conservare la documentazione attestante i crediti formativi professionali conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

Attività formative: tipologie e caratteristiche

I percorsi di formazione professionale continua sono la modalità attraverso la quale si realizza l'aggiornamento delle competenze del professionista.

La formazione professionale continua è infatti intesa come quel "processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Ingegnere".

Il Regolamento individua dunque tre diverse tipologie di attività formative: non formali, formali e informali.

Le **attività di formazione non formali**, descritte nell'Allegato A del Regolamento, sono quelle che vedono una partecipazione frontale o a distanza del professionista a corsi e seminari, compresi quelli obbligatori per legge, convegni e conferenze o altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a visite tecniche qualificate a siti di interesse o, infine, a stage formativi.

Tale tipologie di attività sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (come, ad esempio, quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e di prevenzione incendi ex D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi crediti formativi professionali esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'art.7 del Regolamento.

Le attività formative non formali (corsi, seminari e convegni) sono state distinte anche sul piano "strutturale".

Il numero massimo di partecipanti è la discriminante maggiore: se per i corsi è di 100 partecipanti, per i seminari è pari al doppio.

Data la loro diversa natura i convegni non hanno alcun limite di numero di partecipanti.

Se per tutte e tre le tipologie è resa obbligatoria la verifica della presenza, la dimostrazione dell'apprendimento riguarda i soli corsi non essendo prevista per seminari e convegni.

Il numero di crediti trova un limite per i soli convegni per i quali possono essere attribuiti massimo 3 crediti ad evento e 9 crediti anno.

Gli elementi che accomunano le diverse attività di formazione non formali possono essere individuati nella scelta intenzionale del professionista, nella natura di eventi organizzati da un soggetto che persegue finalità di formazione professionale e nella caratteristica di essere eventi riconosciuti e/o qualificati.

Per le attività formative non formali è prevista un'equivalenza di un credito formativo professionale per ogni ora di attività svolta, con eccezione degli stage formativi per i quali è prevista una valutazione dei crediti che tenga conto dei contenuti dell'evento.

Il criterio generale vuole che il computo dei crediti formativi professionali sia realizzato tenendo conto esclusivamente del tempo effettivamente dedicato all'attività formativa, "depurando" l'evento delle parti (come ad esempio i saluti di apertura o coffee break/lunch) che non specificatamente dirette alle attività formative.

Per i Convegni e le Conferenze, come anche per gli altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, i crediti formativi professionali sono computati, nel limite di 3 crediti per evento e di 9 crediti per anno, solo sull'effettivo tempo dedicato all'attività formativa, di cui è dunque richiesta una identificazione specifica al netto degli eventuali momento istituzionali o in generale non formativi.

Ai professionisti che svolgano attività di docenza in attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale sono riconosciuti, nel limite dei 15 crediti annuali, crediti formativi professionali commisurati alle ore di docenza svolte secondo il criterio di un credito formativo professionale per ogni ora di docenza non ripetitiva, intendo con tale termine una docenza avente per oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

Per quanto riguarda le Visite tecniche qualificate a siti di interesse i crediti formativi professionali sono computati, nel limite di 3 crediti per evento e di 9 crediti per anno, escludendo i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche.

L'Ordine territoriale organizzatore della visita tecnica o il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in caso di altro soggetto formatore autorizzato, dovrà individuare un Responsabile tecnico e un Responsabile organizzativo dell'evento (potendo comunque far coincidere le due figure nella stessa persona), che dovrà essere opportunamente relazionato.

Ciascuna tipologia di attività formativa non formale ha un limite massimo di crediti conseguibili dal professionista, sia in relazione all'evento che all'anno.

Le **attività di formazione non formali** non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A del Regolamento, realizzate a livello sovra territoriale, interregionale e nazionale (art. 4, comma 5 e all'art. 8, comma 1, lett. g del Regolamento), dovranno essere riconosciute preventivamente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che provvederà ad assegnare i relativi crediti formativi professionali.

Se le attività di formazione non formali non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A del Regolamento, vengono invece realizzate a livello territoriale, dovranno essere riconosciute preventivamente dall'Ordine territoriale interessato, che provvederà ad assegnare i relativi crediti formativi professionali.

Mentre le prime fanno riferimento alle attività professionali dimostrabili e alla certificazione delle competenze da parte dell'Ordine territoriale di appartenenza, le seconde sono inerenti a pubblicazioni qualificate e brevetti che vedono partecipare lo stesso professionista.

Il Regolamento, nell'Allegato, stabilisce in 15 crediti formativi professionali annuali quelli che l'iscritto può richiedere per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile. Per l'attribuzione degli stessi l'iscritto deve inviare, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, all'Anagrafe Nazionale un'autocertificazione nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività, facendo uso del relativo modulo predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Condizione necessaria affinché l'iscritto possa usufruire dei 15 crediti formativi professionali annuali per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa - professionale dimostrabile è che la stessa attività sia "stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri".

Per quanto riguarda le pubblicazioni le Linee di indirizzo distinguono tra la pubblicazione di articoli e quella di manuali, libri, monografie, ricerche e studi. Nel caso di articoli, per il riconoscimento dei crediti (2,5 crediti formativi professionali ad articolo assegnati alla data di pubblicazione della rivista), viene richiesta una lunghezza minima (2.500 caratteri, spazi esclusi) e la pubblicazione dell'articolo su una delle riviste riconosciute dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca- ANVUR per l'area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione, nonché la compilazione ed invio telematico della relativa modulistica all'Anagrafe nazionale dei crediti.

Nel caso di manuali, libri, monografie, ricerche e studi il Sistema riconosce 5 crediti formativi professionali.

Per quanto riguarda i brevetti il Sistema riconosce, 10 crediti formativi professionali per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o, nel caso di brevetti internazionali, da equivalente struttura (Linee di Indirizzo). Questo a fronte della compilazione ed invio telematico all'Anagrafe nazionale dei crediti delle relativa modulistica e considerando la data di emissione dell'attestato di concessione.

Le attività di coordinamento e di studio fanno riferimento alla partecipazione del professionista a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Parimenti fanno riferimento a Commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e ingegnere junior. Per tutte le suddette tipologie sono attribuiti 5 crediti formativi professionali. Per quanto riguarda gli esami di Stato sono riconosciuti 3 crediti formativi professionali (sia ai membri effettivi, che a quelle aggregati che ai supplenti a condizione che questi ultimi abbiano partecipato ai lavori della sessione d'esame) per singola sessione, considerando come anno di riferimento ai fini dell'assegnazione dei crediti quello della sessione di esame.

Il Sistema infine riconosce al professionista crediti formativi professionali per le attività da questi svolte per scopi sociali ed umanitari in occasione di calamità, laddove gli interventi siano stati individuati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con specifico provvedimento che ne riporterà le modalità di riconoscimento ed il numero di crediti assegnabili.

L'elemento che accomuna le diverse attività formative informali può essere individuato nel fatto che l'apprendimento si realizza nell'esercizio della professione nelle situazioni ed interazioni del lavoro.

Nel computo dei crediti derivanti dallo svolgimento di attività formative informali non è considerata la variabile temporale come per le attività formative non formali. Ciascuna tipologia ha invece un valore annuale predefinito o un limite massimo di crediti conseguibili dal professionista nell'anno o richiede una specifica valutazione dei crediti attribuibili che tenga conto dei contenuti dell'evento.

Le **attività di formazione formali**, descritte nell'Allegato A del Regolamento, sono quelle conseguenti la frequenza da parte del professionista di Master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o corsi universitari con esame finale.

L'elemento che accomuna le diverse attività formative informali può essere individuato nel fatto che l'apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria avviene nell'ambito del sistema di istruzione e formazione delle università e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.

Per la partecipazione a Master sono riconosciuti 30 crediti formativi professionali per Master.

Per dottorati di ricerca sono riconosciuti 30 crediti formativi professionali per anno.

Per la partecipazione a Master o dottorati di ricerca sono riconosciuti 2,5 crediti formativi professionali per mese nel caso in cui il Master o il dottorato si sia svolto solo per un parte dell'anno considerato.

Al fine di favorire tra gli iscritti la conoscenza dell'offerta formativa non formale disponibile sul territorio nazionale e dei crediti formativi professionali riconosciuti alle diverse attività formative proposte, Linee di indirizzo hanno previsto l'istituzione presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri di una Banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale.

La Banca dati è stata implementata il 1 gennaio 2014 ed è consultabile, attraverso i principali browser, sul sito www.mying.it

Per consentire un corretto e puntuale "popolamento" della stessa Banca dati è previsto per tutti gli organizzatori autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e per gli Ordini territoriali l'obbligo di comunicare al Consiglio Nazionale degli Ingegneri tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale.

In questo modo si è voluto dare certezza all'ingegnere che un evento al quale intende partecipare sia accreditato ai fini dell'aggiornamento continuo, ovvero rilasci crediti alla sua conclusione, al di là dell'attività di comunicazione e promozione dell'organizzatore dello stesso evento.

Esoneri

Il Regolamento e le Linee di indirizzo definiscono in modo puntuale le diverse fattispecie che possono generare per il professionista iscritto all'Ordine un esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Il principio sul quale si basano le norme inerenti gli esoneri è che il mancato svolgimento della professione da parte dell'iscritto per una delle cause indicate dalla normativa riduca, nei limiti temporali e di crediti indicati dalla stessa normativa, il suo obbligo di aggiornamento nel periodo in cui si manifesta l'impedimento.

L'esonero è concesso dagli Ordini territoriali su domanda dell'iscritto e genera "proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare".

L'iscritto che intenda usufruire dell'esenzione dovrà dunque inoltrare all'Ordine di appartenenza una "richiesta di esenzione nella quale con l'istituto dell'autodichiarazione chiede di essere esentato" per uno dei motivi indicati dalla normativa e per il relativo periodo di astensione dal lavoro.

Sarà cura dell'Ordine di appartenenza valutare la documentazione prodotta dall'iscritto e provvedere, laddove la valutazione sia positiva, a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti.

Pur specificando le cause di esonero la normativa lascia al Consiglio Nazionale degli Ingegneri la facoltà di individuare e regolamentare fattispecie di esonero non al momento previste.

La normativa indica le seguenti cause di esonero:

- maternità o paternità
- servizio militare volontario e servizio civile
- grave malattia o infortunio
- lavoro all'estero
- cassa integrazione
- altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Lo stato di maternità o paternità dà diritto al genitore iscritto "all'esonero di massimo 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze". Sempre nel rispetto del limite massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso non può superare la data di compimento del secondo anno di vita del figlio/a.

Laddove fossero iscritti entrambi i genitori iscritti, questi "possono fruire di frazioni di esonero (2,5 crediti formativi professionali per mese), per complessivi 12 mesi".

Lo svolgimento del servizio militare o del servizio civile determina un esonero pari al periodo stesso.

In caso di malattia grave o infortunio che renda impossibile la partecipazione del professionista iscritto ad eventi formativi, questi può richiedere "una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti formativi professionali per ogni mese". Tale esenzione è applicabile "solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta".

Periodi di esenzione per malattia grave o infortunio superiori a 12 mesi "possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione". Al verificarsi di tale condizione per usufruire dell'esenzione l'iscritto dovrà produrre e presentare al proprio Ordine di appartenenza una autodichiarazione circa la propria inattività professionale nel periodo in oggetto.

Laddove l'iscritto sia affetto da una grave malattia cronica in grado di limitarne la capacità professionale può richiedere, accompagnando la richiesta con il relativo certificato medico, "una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 a 15 crediti formativi professionali per anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale".

Il Regolamento e le Linee di indirizzo tengono conto anche di situazioni in cui la malattia o infortunio non colpisca direttamente l'iscritto ma i suoi famigliari e nello specifico i figli o parenti di primo grado

È dunque previsto che laddove l'iscritto assista un figlio o parente di primo grado "affetto da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazio-

ne inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi” questi possa richiedere “una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, nella misura di 2,5 crediti formativi professionali per ogni mese”. Tale esenzione è applicabile “solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta”.

Periodi di esenzione per malattia grave o infortunio superiori a 12 mesi “possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione”. Al verificarsi di tale condizione per usufruire dell’esenzione l’iscritto dovrà produrre al proprio Ordine di appartenenza una autodichiarazione circa la propria inattività professionale nel periodo in oggetto.

Laddove l’iscritto assista un figlio o parente di primo grado affetto da grave malattia cronica o portatore di handicap può richiedere, accompagnando la richiesta con il relativo certificato medico, “una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 a 15 crediti formativi professionali per anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione dell’impegno richiesto da tale assistenza”.

Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest’ultimo, i professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

La permanenza dell’iscritto all’estero per motivi di lavoro per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi costituisce possibile causa di richiesta di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale. Anche in questo caso sarà cura dell’iscritto produrre e presentare al proprio Ordine di appartenenza una autodichiarazione circa la propria permanenza dell’iscritto all’estero per motivi di lavoro nel periodo in oggetto.

Al verificarsi di tale fattispecie la riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare sarà di 2,5 crediti formativi professionali per ogni mese di permanenza stabile all’estero. L’esonero permanenza dell’iscritto all’estero per motivi di lavoro può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Il Regolamento e le Linee di indirizzo hanno inteso tener conto anche dei cosiddetti “ammortizzatori sociali”, ovvero degli strumenti previsti dalla legge per rendere meno

drammatiche le conseguenze della perdita del lavoro, definendo condizioni e limiti degli esoneri dall'obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti che si trovino in tali condizioni.

I dipendenti di aziende private che si trovano in "mobilità o cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l'obbligo della formazione continua".

È prevista una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare pari a di 2,5 crediti formativi professionali per ogni mese in cui l'iscritto usufruisce dell'ammortizzatore sociale.

L'esonero per una delle cause previste dalla normativa in materia rende "infruttuose" in riguardo all'obbligo di aggiornamento professionale le eventuali attività formative svolte dall'iscritto nel periodo stesso. In altre parole al termine delle attività formative l'iscritto non potrà acquisire i relativi crediti formativi professionali pur venendo registrata la sua partecipazione nell'Anagrafe nazionale dei crediti.

Ordini territoriali: ruolo e competenze nel Sistema di formazione continua

Gli Ordini territoriali occupano una posizione centrale nel Sistema di formazione continua in ingegneria.

Nella stesura del Regolamento si è infatti voluto riconoscere agli Ordini territoriali il duplice ruolo di "organizzatore" delle attività formative dirette ai professionisti e di "soggetto controllore" della responsabilità scientifica e dell'effettiva efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze.

Sono infatti gli Ordini territoriali che assegnano i crediti formativi professionali a tutte le attività formative programmate sul loro territorio. I crediti assegnati hanno validità sull'intero territorio nazionale e le attività si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini.

L'organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

Pur nel rispetto dell'autonomia degli organizzatori di attività formative, l'Ordine territoriale di competenza vigila anche sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative.

Gli Ordini territoriali non necessitano dell'autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi (come ad esempio la segreteria organizzativa, attività logistiche o tipografiche) utili per l'organizzazione delle attività formative.

Il Sistema di formazione continua in ingegneria riconosce un ruolo anche alle Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico, che svolgono normalmente per missioni attività culturali, scientifiche e formative per i professionisti.

Queste, secondo quanto disposto dal Regolamento e dalla Linee di indirizzo, possono infatti organizzare autonomamente attività formative una volta ottenuta apposita autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, organizzarle sulla base di accordi di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui sono direttamente riconducibili.

Gli Ordini territoriali devono comunicare al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per gli anni successivi al 2014, l'elenco degli eventi formativi programmati. La comunicazione dell'offerta formativa deve avvenire entro e non oltre il 10 novembre dell'anno precedente a quello al quale l'offerta formativa si riferisce.

L'elenco stesso viene inteso come "elenco minimo" rimanendo facoltà dell'Ordine territoriale la sua modifica o integrazione nel corso dell'anno interessato, sempre però nel limite temporale del trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata.

Tra gli obblighi degli Ordini territoriali in materia di formazione continua quelli che le attività formative organizzate debbano riguardare tutti e tre i settori, seppur non con pesi relativi predefiniti, e consentire l'attribuzione di 35 crediti formativi professionali all'anno, di cui almeno 5 crediti rientranti obbligatoriamente nell'area tematica "Etica e deontologia professionale"

CORSI SUI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (CND)

Validi per l'accesso diretto all'esame di Certificazione di II livello

2 gg e-learning
2 gg pratica

TERMOGRAFIA MULTISETTORIALE
Ambito Civile e Industriale

DIAGNOSTICA STRUTTURALE delle OPERE in CALCESTRUZZO
Indagini Sclerometriche/Magnetometriche, Ultrasonore, Monitoraggi strutturali

3 gg e-learning
4 gg pratica

1 g e-learning
2 gg pratica

PROVE di CARICO

INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI su MURATURE
Martinetti piatti, indagini Soniche, indagini Visive

2 gg e-learning
4 gg pratica

1 g e-learning
2 gg pratica

INDAGINE GEORADAR

CND di STRUTTURE e MANUFATTI in ACCIAIO
Visual Testing, Magnetoscopia, Liquidi penetranti

3 gg e-learning
6 gg pratica

Corsi specialistici e qualificanti organizzati da Teknoprogetti engineering

rivolti a Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Geologi, Neolaureati e Neodiplomati.

DOCENTI CON ESPERIENZA PLURIENNALE NEL E SUL CAMPO, COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI PARTECIPANTI, ELEVATO GRADO DI APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI TRATTATE E TAGLIO PRATICO DEI CORSI permettono una spendibilità immediata delle competenze acquisite nel mercato del lavoro.

Il conseguimento della Certificazione di II livello consente di eseguire e sovrintendere le indagini, interpretare i dati elaborati, redigere e firmare le relazioni.

Sede dei corsi e degli esami: Vimercate (MB), alle porte di Milano.

Organizziamo in collaborazione con gli Ordini professionali Seminari sui CND, con possibilità rilascio CFP.

Contattaci senza impegno per saperne di più.



Quality and Management Services s.r.l.®

consulenza e formazione

per accrescere le tue conoscenze
e quelle della tua organizzazione

20 anni di esperienza aziendale

CONSULENZA

SISTEMI DI GESTIONE
PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI
PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
PROJECT MANAGEMENT
AMBIENTE

FORMAZIONE

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
SICUREZZA NEI CANTIERI
HACCP
EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA
PROJECT MANAGEMENT
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI
DIREZIONE LAVORI
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
PREVENZIONE INCENDI
ACUSTICA
PRIVACY
AUTOCAD
AMBIENTE
IMPIANTI

CONTATTACI

sapremo trovare la soluzione più adatta per te o per la tua organizzazione



Certificato di Eccellenza

Certificata UNI EN ISO 9001:2008

Certificata UNI EN ISO 14001:2004

Certificata OHSAS 18001:2007

Certificata UNI ISO 29990:2011

Certificato n° 195

Certificato n° 14435

Certificato n° 14436

Certificato n° 14437

Certificato n° P2113



Società accreditata dalla Regione Lazio
per la formazione continua e superiore
dal 2008 con Determina n° B03004



qmsroma.com

Quality and Management Services srl
Sede: Via Brembate, 2 – 00188 ROMA
Tel. 06 33630041
Fax 06 33611386

web: www.qmsroma.com
e-mail: qms@qmsroma.com
formazione@qmsroma.com
pec: qms@pec.qmsroma.com

R.I. di Roma e C.F. e P.IVA: n.
04864651007
R.E.A.: n. 811853
Capitale sociale: € 100.000,00 (i.v.)

F O R M A Z I O N E

**FORMAZIONE
IN AULA**

2000 persone
formate ogni anno

15 aree
di competenza

15 anni
di esperienza nella
formazione e-learning

**FORMAZIONE
E-LEARNING**

QMS @educational[®]
la formazione a portata di mouse!

La QMS s.r.l. è tra le prime aziende italiane ad aver conseguito la certificazione UNI ISO 29990:2011 - *"Servizi per l'apprendimento relativi all'istruzione e alla formazione non formale per la progettazione ed erogazione di attività continua e superiore con modalità in aula e e-learning"*

www.qmsroma.com

**Affidabilità ed
efficacia**

**Alto livello
tecnologico e
professionale**

**Esaustività e
completezza**


**Facilità di
implementazione
e gestione dei
prodotti/servizi**

Coordinamento della sicurezza di un cantiere al Colosseo



CAPITOLO

STRUMENTI PER L'AGGIORNAMENTO
DEI GIOVANI INGEGNERI
BORSE CNI- ISSNAF



improve.it



FORMAZIONE A DISTANZA

Corsi Straus7

Enjoy 

www.h

it



INIZIA PER L'INGEGNERIA

Straus7
sh.info

dal 2003

STRUMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEI GIOVANI INGEGNERI BORSE CNI- ISSNAF

Nell'aprile del 2013 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito, nell'ambito del Protocollo d'intesa ISSNAF-CNI sottoscritto qualche mese prima, un programma di borse di studio di formazione e aggiornamento in Nord America aperto a ingegneri iscritti all'Albo di età non superiore a 35 anni.

Il programma, arrivato quest'anno alla sua terza edizione, è nato con lo scopo di facilitare il contatto e l'interazione tra gli ingegneri italiani e il mondo della ricerca, dell'industria e delle professioni del Nord-America, nell'obiettivo ultimo di creare opportunità formative e di sviluppo professionale per gli ingegneri partecipanti.

Le borse prevedono la copertura di tutti i costi legati all'attività di formazione, ad esclusione del vitto.

Il programma vede come partner scientifico del Consiglio Nazionale degli Ingegneri l'Italian Scientists and Scholars in North America Foundation - ISSNAF.

L'ISSNAF è un'organizzazione senza fini di lucro di diritto statunitense, costituita per promuovere l'interazione scientifica, accademica e tecnologica tra gli italiani attivi in Nord America e il mondo della ricerca in Italia.

ISSNAF si pone come punto di raccordo fra i diversi attori (Enti ed istituzioni, Università, Laboratori e centri di ricerca pubblici e privati, Organizzazioni e associazioni) che operano nel mondo della ricerca, in Italia, Stati Uniti e Canada, favorendone lo scambio di conoscenze e esperienze e la nascita di collaborazioni tra ricercatori, studiosi, organizzazioni pubbliche e private e non profit in Italia e Nord America in tutte le aree disciplinari di studio e ricerca. L'ISSNAF, fondata nel 2008 da alcuni dei più eminenti scienziati e accademici italiani in Nord America, conta oggi migliaia di membri fra i migliori talenti operanti negli Stati Uniti e in Cana-

da (di cui tre Premi Nobel), le cui competenze spaziano in tutti i settori della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Accademia.

Nell'ambito del programma l'ISSNAF, oltre a curare ogni aspetto logistico e amministrativo, ha il compito di individuare le strutture di destinazione (laboratori ed enti di ricerca) e scegliere in ciascuna di esse un tutor tra i propri associati, nonché coordinare gli stessi tutor nel processo di selezione delle candidature ad essi affidato. Il programma vede ogni anno coinvolti alcuni tra i più importanti centri di ricerca in campo ingegneristico del Nord America (Tabella 1).

L'assegnazione delle borse di studio e aggiornamento tra gli idonei selezionati dai tutor è competenza di una Commissione congiunta CNI- ISSNAF che opera nel rispetto del criterio di pari opportunità ed equa distribuzione geografica delle stesse.

L'iniziativa, inizialmente interamente finanziata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla Scuola Superiore per l'Aggiornamento Professionale per l'Ingegneria, è stata ampliata grazie al finanziamento parziale o totale di cui si sono fatti carico numerosi Ordini territoriali a favore dei propri iscritti risultati idonei.

Si è così potuto incrementare ogni anno il numero di borse assegnate, passando nel 2013 dalle 9 borse previste a bando alle 15 assegnate, diventate nell'anno successivo ben 24.

Nel recente bando 2015, chiusosi lo scorso mese di agosto, alle 9 borse iniziali si sono aggiunte 17 borse finanziate o cofinanziate dai singoli Ordini territoriali, per un totale di 28 borse assegnate.

Il Programma borse di formazione CNI-ISSNAF ha registrato in ciascuna edizione un grande partecipazione sia degli ingegneri che degli Ordini territoriali.

In particolare il bando 2015 ha visto partecipare 727 ingegneri e 92 Ordini, ovvero il 90% degli Ordini territoriali.

L'elevata partecipazione testimonia da una parte il grande interesse dei giovani ingegneri verso l'esperienza di formazione e aggiornamento negli Stati Uniti ed il confronto con realtà sicuramente diverse da quelle del nostro Paese, dall'altra l'importante attività degli Ordini a sostegno dello sviluppo professionale dei propri iscritti.

L'elevata partecipazione testimonia da una parte il grande interesse dei giovani ingegneri verso possibili esperienze di formazione e aggiornamento in realtà di eccellenza e per molti aspetti diverse da quelle del nostro Paese, dall'altra l'importante attività degli Ordini a sostegno dello sviluppo professionale dei propri iscritti.

CENTRI DI RICERCA/LABORATORI NORD AMERICANI

Berkeley University
CalTech - University
Carnegie Mellon University
Clemson University
Fermilab
INRS EMT, University du Quebec - The NanoFemtoLab
JPL - Jet Propulsion Laboratory - NASA
Lawrence Berkeley National Laboratory Joint Center for Artificial Photosynthesis
Lawrence Livermore National Laboratory, Defense and Space Department
Mind the Bridge Start-up school - San Francisco
MIT - Massachusetts Institute of Technology
NASA Goddard Space Flight Center
Northeastern University
Northwestern University Rehabilitation Institute of Chicago
NYU Polytechnic Institute
Rice University, Quantum Institute
Ryerson University
Schlumberger - Houston Microseismic Surface Monitoring
Trojan Technologies and Western University
Université du Québec Ultrafast Optical Processing Research Group
University of Alberta - Department of Medical Physics Cross Cancer Institute
University of California, Los Angeles, CA School of Engineering
University of California, Los Angeles, Department of Computer Science - Network Research Lab
University of California, San Diego
University of Miami, College of Engineering
University of Illinois at Chicago Department of Electrical and Computer Engineering
University of Ottawa
University of South Carolina, Department of Civil Engineering
University of Southern California Department of Biomedical Engineering
University of Southern California Viterbi School of Engineering
University of Texas
University of Utah - School of Computing - Center for Extreme Data Management, Analysis and Visualization
University of Washington, Construction management, College of built environments
UTSA University of Texas at San Antonio College of Architecture, Construction and Planning

VINCITORI BORSE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CNI-ISSNAF

2013		2014	
Aiello Daniela	Ordine di Cosenza	Aliprandi Francesco	Ordine di Roma
Cecchet Federica	Ordine di Torino	Barone Roberto	Ordine di Napoli
Colaiani Vito	Ordine di Bari	Besalduch Luigi Antonio	Ordine di Cagliari
Bussoli Luca	Ordine di La Spezia	Brancati Alessandro	Ordine di Palermo
De Benedetti Massimiliano	Ordine di Catania	Colpo David	Ordine di Padova
De Felice Mario	Ordine di Roma	De Benedetto Egidio	Ordine di Lecce
D'Afflitto Andrea	Ordine di Napoli	Esposito Stefano Maria	Ordine di Salerno
Ferluga Alessio	Ordine di Trieste	Fasce Giorgio	Ordine di Genova
Lo Baccaro Gabriele	Ordine di Como	Favilli Lisa	Ordine di Livorno
Mancuso Giada	Ordine di Roma	Maffione Vincenzo	Ordine di Bologna
Medina Andrea	Ordine di Novara	Molteni Elena	Ordine di Como
Molinari Luca	Ordine di L'Aquila	Monaco Pierpaolo	Ordine di Potenza
Morini Marco	Ordine di Palermo	Nervo Marta	Ordine di Cuneo
Sini Stefania	Ordine di Cagliari	Pagano Loredana	Ordine di Catania
Vassallo Umberto	Ordine di Venezia	Pagnani Martina	Ordine di Frosinone
		Paolini Valentina	Ordine di Pisa
		Pontili Claudio	Ordine di Latina
		Ponziano Ilaria	Ordine di Ancona
		Rogati Pierluigi	Ordine di Cosenza
		Sanvito Ivana	Ordine di Trento
		Simonelli Maria Chiara	Ordine di Roma
		Valentini Matti	Ordine di Arezzo
		Vallone Luca	Ordine di Roma
		Zanchetta Sofia	Ordine di Aosta

(TABELLA 2)

(TABELLA 3)



CONCLUSIONI

OBIETTIVI E PROSPETTIVE
DEL SISTEMA DI FORMAZIONE
CONTINUA IN INGEGNERIA

OBIETTIVI E PROSPETTIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN INGEGNERIA

Aggiornamento Professionale Continuo: da “obbligo” ad “opportunità”

“... il cammino continua”

“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale...” questo è l’obiettivo della norma, questo era ed è il nostro obiettivo.


La categoria ha piena consapevolezza dell’importanza della propria attività professionale e delle innumerevoli ricadute che la stessa ha nella vita dei nostri concittadini: a partire da questa consapevolezza, ogni nostra azione professionale è volta “alla tutela dell’interesse pubblico” ed “al benessere della collettività”.

Crediamo nella formazione continua, nell’aggiornamento delle competenze, come garanzia di preparazione e professionalità.

Un ringraziamento ed un impegno.

Il ringraziamento: un sincero grazie alla Scuola di Formazione, agli Ordini Territoriali per l’impegno profuso, ai colleghi per la professionalità con cui hanno approcciato questo “nuovo obbligo”.

L’impegno: quello di fare tutti insieme di più e meglio, al fine di garantire e tutelare la collettività.





Formazione IIS

Il Gruppo Istituto Italiano della Saldatura è impegnato dal 1948 per la diffusione delle conoscenze nel campo della saldatura e oggi fornisce una serie completa di servizi di formazione, certificazione, assistenza tecnica, ispezione, controlli, verifiche di ingegneria ed ha un laboratorio prove dotato di attrezzature all'avanguardia nel panorama nazionale ed europeo.



Le attività di Formazione di IIS PROGRESS nascono con l'Istituto Italiano della Saldatura stesso, poco dopo la sua fondazione. In particolare, il primo corso di IIS fu il "Corso di Specializzazione in Saldatura per Ingegneri e Periti Industriali" (prima edizione nel 1952), che mantenne pressoché invariata la propria struttura, pur aggiornando i propri contenuti con gli anni, sino all'avvento delle Figure Professionali di Coordinamento in Saldatura, armonizzate a livello Internazionale. Da allora, i servizi formativi si sono sviluppati e diversificati, arrivando a trattare in modo pressoché esaustivo tutti gli argomenti direttamente o indirettamente afferenti al contesto della saldatura.



Una caratteristica che da sempre distingue le attività svolte da IIS in questo ambito è lo stretto legame con il mondo industriale, essendo parte della nostra mission il trasferimento e la divulgazione dell'esperienza e delle buone prassi provenienti dalla pratica applicativa. I docenti e gli istruttori di IIS hanno infatti una profonda esperienza maturata "sul campo" che trasmettono durante lo svolgimento dei corsi.

Altrettanta attenzione è posta al materiale di supporto utilizzato durante i corsi, testi e dotazione di campioni, particolarmente curato per quantità e qualità.

Le attività di formazione sono svolte sulla base di numerose autorizzazioni e riconoscimenti, tra cui quello di Authorised Training Body (ATB) EWF ed IIW, Centro di Esami PND in accordo a ISO 9712, scuola riconosciuta dall'European Space Agency (ESA) ed altri ancora.

Dal 2014 IIS PROGRESS è stato riconosciuto come Provider accreditato dal CNI, ed offre la possibilità del riconoscimento dei CFP per gli Ingegneri iscritti all'Albo e ai partecipanti a eventi a catalogo ed organizzati sulla base delle richieste dei clienti.

Dal 1948, in quasi settant'anni di attività, generazioni di tecnici e ingegneri hanno alimentato la nostra conoscenza e competenza nel campo della saldatura, delle strutture e dei componenti saldati.

Un percorso lungo, fatto con rigore e integrità.

Tra i servizi offerti, i seguenti rappresentano i più rilevanti strumenti di crescita professionale per gli Ingegneri:

- Corsi per Coordinatori di Saldatura per la norma EN 1090-2
- Corsi per Ingegneri della Saldatura (International Welding Engineer)
- Corsi per Ispettori di Saldatura (International Welding Inspector)
- Corsi per Personale addetto ai Controlli Non Distruttivi
- Corsi sulla protezione superficiale e verniciatura
- Corsi sulle tecniche di incollaggio - Adhesive Bonding (European Adhesive Engineer)





ALLEGATI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale

Adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393.U

Articolo 1

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

"Professione": così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137;

"Professionista": così come definito all'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137;

"Competenza professionale": capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di Ingegnere;

"Aggiornamento della competenza professionale": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

"Formazione professionale continua": processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Ingegnere;

"Apprendimento formale": apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

"Apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;

"Apprendimento informale": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

"Certificazione delle competenze": procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell'Ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall'iscritto.

Articolo 3

Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione

1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
2. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
3. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 4.** Si possono conseguire CFP:
 - a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
 - b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5 e 6.

- 5.** L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

- 6.** A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

- 7.** Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

- 8.** Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
 - a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
 - b) in caso di prima iscrizione all' Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
 - c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
 - d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

- 9.** I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

- 10.** Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Articolo 4

Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale

- 1.** Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento **non formale** riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
- 2.** Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art.7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.
- 3.** Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.
- 4.** Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.
- 5.** Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività.
- 6.** È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile **on-line**, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Articolo 5

Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale

- 1.** Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento **informale** riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
- 2.** La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP come indicato nell'allegato A.

Articolo 6

Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale

- 1.** Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento **formale** riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Articolo 7

Autorizzazione

- 1.** In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137, il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.
- 2.** Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informa-

zioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI (allegato B).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNI. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.

5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali.

6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione.

Articolo 8

Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri:
 - a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative;
 - b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
 - c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
 - d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sopra territoriale;
 - e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile **on-line** di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art.4, comma 6, del presente regolamento;
 - f) la concessione delle autorizzazioni delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art.3, comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;
 - h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Articolo 9

Compiti degli Ordini territoriali

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti degli Ordini territoriali:
 - a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indiriz-

zo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi dell'art.7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

- b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
- c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
- d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
- e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile **on-line** di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art.3, comma 5, del presente regolamento.

2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

Articolo 10

Compiti degli iscritti

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti degli iscritti agli Ordini:

- a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;
- b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

Articolo 11

Esonero

1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- a) maternità o paternità, per un anno;
 - b) servizio militare volontario e servizio civile;
 - c) grave malattia o infortunio;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
- 2.** Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art.3, comma 7, del presente regolamento.

Articolo 12**Sanzioni**

- 1.** Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Articolo 13**Entrata in vigore e disciplina transitoria**

- 1.** L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2.** Agli iscritti all'albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
- 3.** Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.
- 4.** Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Allegato A

Attività di formazione e relativa equivalenza in CFP

Apprendimento non formale		
DESCRIZIONE	LIMITI	CREDITI ATTRIBUITI
Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento max 9 CFP / anno	1 ora = 1 CFP
Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento max 9 CFP / anno	1 ora = 1 CFP
Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso
Apprendimento informale		
	DESCRIZIONE	CREDITI ATTRIBUITI
Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile	15 CFP / anno
	Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine	max 15 CFP / anno
Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate Brevetti	5 CFP / pubblicazione 10 CFP / brevetto
Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale	max 5 CFP / anno
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior	3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale	Valutati caso per caso
Apprendimento formale		
DESCRIZIONE	LIMITI	CREDITI ATTRIBUITI
Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

Linee di Indirizzo 1

Linee di indirizzo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/7/2013) approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013

1. Per gli Iscritti

- 1.1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a "etica e deontologia professionale", che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.
- 1.2. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
- 1.3. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).

- 1.4.** Ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all'Anagrafe Nazionale (cfr. infra, sezione 5), tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un'autocertificazione, nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.
- 1.5.** Le peculiari caratteristiche di attività formative quali convegni e conferenze, di cui all'Allegato A del Regolamento, costituite anche da parti di natura istituzionale, necessitano dell'identificazione precisa delle parti adibite esclusivamente ad attività formativa. I corrispondenti CFP saranno, infatti, attribuiti unicamente per tali parti, secondo il criterio e i limiti indicati nel menzionato Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno). Le stesse modalità di attribuzione dei CFP saranno applicate anche agli altri eventi specificamente individuati dal CNI, di cui all'Allegato A del Regolamento.
- 1.6.** Dal computo della durata complessiva delle visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori autorizzati, dovranno essere esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche, fatti salvi i criteri e i limiti previsti nell'Allegato A del Regolamento per l'attribuzione dei corrispondenti CFP (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e di 9 CFP/anno). L'Ordine territoriale organizzatore della visita tecnica (ovvero il CNI, in caso di altro soggetto formatore autorizzato) dovrà individuare, anche nella stessa persona, un responsabile tecnico e un responsabile organizzativo dell'iniziativa; la visita tecnica dovrà essere opportunamente relazionata.
- 1.7.** Agli iscritti, che siano contestualmente soggetti obbligati all'adempimento dell'aggiornamento della competenza professionale e docenti nell'ambito di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, riconosciute dal Regolamento, saranno attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno. L'attività di docenza, per essere considerata non ripeti-

tiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

- 1.8.** Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall'ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l'ente o l'azienda in questione operi (ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento, come correttamente interpretato alla luce dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l'assegnazione dei CFP per le attività formative stesse.

Ai sensi delle medesime disposizioni, sarà cura del CNI concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati, per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale.

Le attività formative di un ente o un'azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A.

2. Per gli Ordini Territoriali

- 2.1.** Gli Ordini territoriali non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini possono affidare a società private attività organizzative di tipo segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico. La responsabilità scientifica delle attività formative è di competenza esclusiva degli Ordini territoriali.

- 2.2.** L'organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
- 2.3.** Le Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico possono, in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui sono direttamente riconducibili, organizzare attività formative. Esse devono invece presentare istanza di autorizzazione al CNI, ex art. 7 del Regolamento, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.
- 2.4.** Gli Ordini territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul loro territorio, che si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini. I CFP conseguiti dagli iscritti al termine delle singole attività formative hanno validità sull'intero territorio nazionale.
- 2.5.** Pur nel rispetto dell'autonomia dei soggetti formatori, l'Ordine territoriale di competenza vigila anche sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative. Nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.
- 2.6.** Gli Ordini territoriali devono comunicare al CNI, secondo apposite modalità che verranno comunicate, l'elenco delle offerte formative programmate, conformemente alle seguenti scadenze:
- le offerte formative previste per l'anno 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 31 gennaio 2014 e, in ogni caso, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata;
 - le offerte formative previste per gli anni successivi al 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello al quale l'offerta formativa si riferisce.

Tale elenco è da intendersi come elenco minimo e, nel corso dell'anno interessato, potrà essere integrato o modificato, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata.

- 2.7.** Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono riguardare tutti e tre i settori e permettere l'attribuzione di 35 CFP all'anno, di cui almeno 5 rientranti obbligatoriamente nell'area tematica "etica e deontologia professionale".

3. Per le Associazioni di Iscritti agli Albi e gli altri soggetti autorizzati dal cni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento

- 3.1.** Nel presentare istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, ex art. 7 del Regolamento, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di:

1. presentare al CNI un'istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori e, contestualmente, richiedere l'assegnazione di CFP per specifiche attività formative, che, una volta concessa, consentirà l'organizzazione di tali attività a livello nazionale;
2. presentare al CNI un'istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori, evitando di richiedere la contestuale assegnazione di CFP per specifiche attività formative. In questo caso, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti potranno richiedere tale assegnazione successivamente:
 - al CNI, nel caso in cui le attività formative siano destinate a essere erogate a livello nazionale;
 - ai singoli Ordini territoriali nelle cui rispettive province di competenza sono destinate a essere erogate le attività formative.

Indipendentemente da quale sia, tra le menzionate procedure, quella seguita dalle associazioni di iscritti agli Albi e dagli altri soggetti per ottenere l'autorizzazione ex art. 7 del Regolamento, resta gravante in capo

agli Ordini territoriali il compito di provvedere a rilasciare eventuali certificazioni sui CFP al termine delle attività formative e di esercitare costantemente, nell'ambito del proprio territorio, la vigilanza sull'offerta formativa.

- 3.2.** L'istanza di autorizzazione e di contestuale assegnazione dei CFP per specifiche attività formative prevede il versamento, da parte del soggetto istante, di un'unica quota di Diritti di Segreteria. In caso di successiva richiesta di assegnazione di CFP, tali Diritti dovranno, invece, essere corrisposti per ogni singola richiesta rivolta al CNI o agli Ordini territoriali di competenza.
- 3.3.** Le Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico possono, in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui sono direttamente riconducibili, organizzare attività formative. Esse devono invece presentare istanza di autorizzazione al CNI, ex art. 7 del Regolamento, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.
- 3.4.** Gli Ordini territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul loro territorio, che si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini. I CFP conseguiti dagli iscritti al termine delle singole attività formative hanno validità sull'intero territorio nazionale.
- 3.5.** Pur nel rispetto dell'autonomia dei soggetti formatori, l'Ordine territoriale di competenza vigila anche sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative. Nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.
- 3.6.** Gli Ordini territoriali devono comunicare al CNI, secondo apposite modalità che verranno comunicate, l'elenco delle offerte formative programmate, conformemente alle seguenti scadenze:
 - le offerte formative previste per l'anno 2014 devono essere comu-

- nicate al CNI entro il 31 gennaio 2014 e, in ogni caso, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata;
- le offerte formative previste per gli anni successivi al 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello al quale l'offerta formativa si riferisce.

Tale elenco è da intendersi come elenco minimo e, nel corso dell'anno interessato, potrà essere integrato o modificato, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata.

- 3.7.** Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono riguardare tutti e tre i settori e permettere l'attribuzione di 35 CFP all'anno, di cui almeno 5 rientranti obbligatoriamente nell'area tematica "etica e deontologia professionale".

4. Banca Dati degli Eventi Formativi

- 4.1.** È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, che permette la diffusione dell'informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Gli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), hanno il compito di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale.

5. Anagrafe Nazionale Crediti e Certificazione Obblighi Formativi Iscritti

- 5.1.** È istituita presso il CNI un'Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all'anagrafe stessa l'elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo all'iscritto, l'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento.

Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall'iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI.

- 5.2. Le procedure relative alla comunicazione delle menzionate informazioni all'Anagrafe Nazionale verranno trasmesse alle associazioni di iscritti agli Albi e agli altri soggetti in sede di concessione dell'autorizzazione, mentre agli Ordini territoriali e agli iscritti entro il 31/01/2014.

6. Art. 13 del Regolamento

Entrata in vigore e disciplina transitoria.

Riconoscimento dei CFP per attività formative svolte dagli Iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso

- 6.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento, l'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre a partire dal 1° gennaio 2014.
- 6.2. Alla data del 1° gennaio 2014 a ciascun iscritto all'Albo degli ingegneri verranno accreditati 60 CFP, mentre agli iscritti dal 1° gennaio 2014 in poi verrà accreditato il numero iniziale di CFP previsto dall'art. 3, comma 8 del Regolamento.
- 6.3. L'art. 13, comma 3 del Regolamento si applica alle sole attività formative di apprendimento non formale, di cui all'Allegato A, erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati ex lege all'erogazione di attività formative riconoscibili ai fini dell'ottenimento di CFP. In tal senso:
 - sono riconosciuti i CFP conseguiti tramite la partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge (abilitanti o di aggiornamento delle abilitazioni conseguite, quali, ad es. corsi ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011), organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
 - sono riconosciuti i CFP per le attività formative per cui l'Ordine ab-

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- bia rilasciato o sia in grado di rilasciare attestato di partecipazione;
- l'ammontare massimo di CFP riconoscibili per l'anno 2013 è pari a 60.

6.4. Entro il 31 gennaio 2014 gli Ordini comunicheranno al CNI i corsi erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, che rispettino i requisiti summenzionati e ai quali siano assegnabili i CFP individuati in base ai criteri di cui alla Tabella A del Regolamento. La comunicazione al CNI dovrà contenere le seguenti informazioni:

- natura dell'attività formativa;
- titolo; relatori; luogo; data;
- durata (in numero di ore);
- numero di CFP attribuibili all'evento;
- elenco dei partecipanti che hanno acquisito crediti.

6.5. Per l'assegnazione dei CFP farà fede la data di rilascio dell'attestato di partecipazione all'attività formativa.

7. Singole Attività Formative di cui all'art. 4, Comma 5 e all'art. 8, comma 1, Lett. G) del Regolamento

7.1. Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello sovraterritoriale, interregionale e nazionale, di cui all'art. 4, comma 5 e all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, dovranno essere preventivamente riconosciute dal CNI, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

7.2. Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello territoriale, dovranno essere preventivamente riconosciute dall'Ordine territoriale interessato, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

8. Criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell'allegato A del Regolamento

8.1. Per l'anno 2014 e seguenti, i criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell'Allegato A del Regolamento verranno definiti con apposite circolari del CNI.

9. Attività connesse all'applicazione del Regolamento e delle relative Linee di Indirizzo

9.1. Le attività connesse all'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e delle relative Linee di indirizzo sono condotte dal Consiglio Nazionale, con l'ausilio e in collaborazione con la Scuola superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria.

Linee di Indirizzo 2

Attività di formazione professionale continua a distanza per l'apprendimento non formale

1. Attività di Formazione a distanza (FAD)

- 1.1.** La formazione a distanza (FAD) consiste nell'insieme di quelle attività formative la cui fruizione, tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di altri strumenti e mezzi, può avvenire indipendentemente dal luogo e dal momento della loro concreta produzione.
- 1.2.** Un evento che veda i discenti riuniti in una o più sedi formative e l'intervento del docente/i in videoconferenza deve rispondere ai requisiti e ai criteri stabiliti, dal Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e dalle relative Linee di indirizzo, per l'apprendimento non formale erogato in modalità frontale. Il compito dell'efficace rilevazione delle presenze dei partecipanti compete agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, conformemente a quanto precisato al punto 2.2. delle Linee di indirizzo. Tali tipi di eventi non sono considerati attività di FAD.
- 1.3.** Le modalità di svolgimento delle attività di FAD possono essere distinte, a seconda della contemporaneità o meno dell'interazione tra docente/i e discente/i, in FAD Sincrona e FAD Asincrona.
 - 1.3.1.** FAD Sincrona
Per FAD Sincrona si intende una situazione di relazione formativa, in cui docente/i e discente/i comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente. Nella FAD Sincrona vi è dunque l'interazione tra docente/i e discente/i, mediata dallo strumento telematico.
 - 1.3.2.** FAD Asincrona

Per FAD Asincrona si intende una situazione di relazione formativa in cui i soggetti interessati comunicano da luoghi e in tempi diversi. La mancanza di contemporaneità determina una limitazione nella interazione tra docente/i e discente/i.

- 1.4. Tutte le attività di FAD devono contemplare la presenza di un Tutor e di un Mentor (così come definiti al successivo punto 3), in grado di interagire con gli utenti in tempo reale, nel caso di FAD Sincrona, oppure a distanza di un breve intervallo temporale (di durata non superiore a quanto stabilito nella proposta di attivazione del corso), nel caso di FAD Asincrona.

2. Requisiti generali delle attività di formazione professionale continua a distanza per l'apprendimento non formale

- 2.1. Rispetto alle equivalenti attività di tipo frontale, i corsi erogati in modalità FAD devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - 2.1.1. accesso profilato, così come definito al successivo punto 3.;
 - 2.1.2. tracciabilità del percorso effettuato, così come definita al successivo punto 3.;
 - 2.1.3. verifica dell'apprendimento secondo i successivi punti 2.3. e 2.4.;
 - 2.1.4. una articolazione didattica (programma dei contenuti);
 - 2.1.5. un forum dedicato all'interazione didattica tra i discenti e tra discenti e Mentor e/o Tutor del corso;
 - 2.1.6. una dispensa o altro materiale didattico, non modificabile, scaricabile dal discente e utilizzabile per rielaborare i contenuti presentati durante il corso;
 - 2.1.7. ogni corso o modulo del corso dovrà essere realizzato in conformità allo standard SCORM "Shareable Content Object Reference Model" ("Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile") versione 1.2 o superiore al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici ad opera del Learning Management System utilizzato dal soggetto richiedente;
 - 2.1.8. ogni corso dovrà essere strutturato in un numero variabile di lezioni (Learning Object), anche organizzate in moduli, della durata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- non superiore ai 15 minuti, aventi senso compiuto e attinenza ad uno specifico argomento tecnico-scientifico;
- 2.1.9. il soggetto erogatore dovrà garantire la disponibilità, in forza di contratti di licenza d'uso, di hosting o noleggio, di un sistema di gestione della formazione (LMS) in grado di certificare per ciascun discente il completamento delle attività didattiche proposte, la partecipazione attiva al corso, la tracciabilità di ogni azione svolta durante il collegamento al sistema, il superamento delle prove di autovalutazione intermedie e/o finali dei corsi;
- 2.1.10. per considerare conclusa l'attività formativa da parte dei discenti, il soggetto erogatore dovrà verificare l'effettivo completamento del 100% delle attività didattiche richieste al corsista e il superamento dei test di verifica dell'apprendimento.
- 2.2.** I corsi erogati in modalità FAD devono prevedere una verifica dell'apprendimento del discente, con obbligo di superamento del test per almeno l'80% dei quesiti.
I test di verifica dell'apprendimento devono presentare le seguenti caratteristiche:
- 2.2.1. n. 8 domande per ogni CFP riconosciuto all'evento;
- 2.2.2. le domande devono essere somministrate in modo random per ogni diverso accesso;
- 2.2.3. in caso di mancato superamento del test di verifica dell'apprendimento, deve essere prevista la possibilità di ripetere il test con domande diverse da quelle già proposte.
- 2.3.** Deve essere consentito al discente di effettuare la verifica dell'apprendimento, secondo le modalità previste, entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di accesso.
- 2.4.** Alle attività di FAD sono assegnati CFP secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A del Regolamento (1 ora = 1 CFP). Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento.

- 2.5.** Al fine del riconoscimento dei CFP ai singoli eventi formativi a distanza, gli Ordini territoriali (per le attività di FAD organizzate ex art. 4, comma 2 del Regolamento) e le associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti (per le attività di FAD organizzate ex art. 4, comma 4 del Regolamento) devono trasmettere al CNI, attraverso l'apposita piattaforma informatica, le seguenti informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste per la tipologia di evento frontale:
- a) il programma completo dell'attività formativa interessata, comprensivo della suddivisione in moduli e della corrispondente ripartizione dei relatori;
 - b) curricula di tutti i soggetti coinvolti nell'attività didattica per le figure previste (docenti, responsabile scientifico, Tutor e Mentor);
 - c) un rapporto tecnico, che descriva nel dettaglio le caratteristiche della piattaforma tecnologica, le modalità di trasferimento dei contenuti didattici e gli strumenti predisposti per il controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti e della tracciabilità;
 - d) il numero totale di domande previsto per la verifica dell'apprendimento del discente e la percentuale di domande esatte necessaria per il superamento della stessa verifica;
 - e) il numero totale di domande da cui attingere per strutturare in modo random la verifica finale;
 - f) i requisiti minimi tecnologici necessari ai singoli partecipanti per seguire il corso;
 - g) credenziali di accesso (o sistemi equivalenti) per consentire al CNI di visionare il corso nella sua completezza.

Modifiche che non alterino i contenuti e la qualità didattica del corso, se motivate, potranno essere apportate, previa comunicazione al CNI.

- 2.6.** Le richieste di assegnazione di CFP per singole attività di FAD si intenderanno accolte dal CNI trascorsi 30 giorni dal loro ricevimento, tramite l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

3. Definizioni

- 3.1. Tutor: figura professionale dedicata al supporto “logistico” ai partecipanti ad un corso di formazione a distanza. Rientra nelle responsabilità di un Tutor la gestione di attività quali l'utilizzo della piattaforma, la dinamica della interazione tra discenti, la pianificazione di eventuali attività “sincrone”, la gestione dell'apprendimento.
- 3.2. Mentor: figura professionale dedicata al supporto “scientifico” ai partecipanti ad un corso di formazione a distanza. Rientrano nelle responsabilità di un Mentor la perfetta conoscenza dei contenuti oggetto della formazione e la gestione di eventuali approfondimenti necessari o utili ai fini della piena comprensione degli argomenti.
- 3.3. LMS (On-line Learning Management System o Sistema di Gestione della formazione a distanza): insieme degli strumenti hardware e software e delle infrastrutture di rete necessarie alla gestione delle attività coinvolte in un sistema di Formazione a Distanza. Tale sistema deve offrire servizi atti a valutare e riportare la preparazione raggiunta, registrando il percorso compiuto dal discente, e consentire: la gestione degli studenti e della programmazione dei corsi, la verifica della preparazione degli studenti, il monitoraggio e tracciamento delle attività di questi ultimi.
- 3.4. SCORM (Shareable Content Object Reference Model o Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile): standard di riferimento software per la generazione di oggetti didattici. Si tratta di una raccolta di specifiche tecniche che consente, primariamente, lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla piattaforma, tramite la definizione delle specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli atomi informativi con i quali vengono strutturati i corsi.
- 3.5. Accesso profilato: possibilità di accedere ad un sistema informatico con un profilo utente predefinito, ovvero con un account corrispondente a un insieme di informazioni relative all'utente (ad esempio: nome e cognome, iscrizione a corso X, con ruolo di studente, docente, Tutor, manager, ecc.).

- 3.6.** Tracciabilità: insieme di funzioni di cui deve essere dotato un LMS per garantire la documentazione di ogni singola azione compiuta in un qualsiasi momento di attività di un corsista nell'uso dello stesso sistema e dei contenuti da esso veicolati. Tempo, durata, ip di accesso, completamento, risultati di prove calcolate, ecc. sono alcuni dei dati che vengono regolarmente tracciati da un LMS.
- 3.7.** Verifica dell'apprendimento: a differenza di quanto avviene nella formazione di tipo scolastico formale, nell'ambito dell'e-learning applicato alla formazione professionale continua si parla di verifica dell'apprendimento facendo riferimento a processi valutativi e prove di verifica realizzate basandosi sull'ipotesi che si possano frammentare la conoscenza e le abilità da valutare in "componenti" semplici su cui esercitare controlli "oggettivi" (ad esempio, con test a risposta multipla tra cui scegliere). Vengono utilizzati per testare il livello di confidenza con i contenuti trattati nel corso e possono essere usate per garantire al corsista un livello di consapevolezza del proprio apprendimento sui diversi moduli didattici in cui è diviso un programma formativo complesso.
- 3.8.** Regolamento: Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013).
- 3.9.** Linee di indirizzo: Linee di indirizzo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013).

Esoneri

1. Esoneri ai sensi dell'art. 11 del Regolamento

A precisazione e parziale integrazione di quanto sancito dall'art. 11 del Regolamento, gli iscritti possono essere esonerati dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale quando sussistano le seguenti fattispecie:

- Maternità o paternità:
 - Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto all'esonero di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti, gli stessi possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP / mese), per complessivi 12 mesi. Sempre nel limite massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

- Malattia o infortunio:
 - I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
 - Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
 - I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

- Assistenza a figli o parenti di primo grado:
 - I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
 - Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
 - I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

- Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest'ultimo, i professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

- Il CNI potrà valutare eventuali fattispecie non previste dal presente paragrafo.

- Il professionista, che intende usufruire dell'esenzione, dovrà inoltrare al proprio ordine di appartenenza una richiesta di esenzione nella quale con l'istituto dell'autodichiarazione chiede di essere esentato per uno dei motivi sopra indicati per il relativo periodo di astensione dal lavoro.

- Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

2. Esonero per lavoro all'estero

Nel caso in cui il professionista si trovi all'estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall'obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l'istituto dell'autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra.

L'esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

Crediti per la Formazione all'estero

Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all'estero sono riconosciuti CFP, previa autorizzazione richiesta dagli stessi al CNI o all'Ordine territoriale, conformemente alle Linee di indirizzo predisposte dal CNI.

I crediti acquisibili all'estero non possono superare i 15 CFP/anno.

Il professionista dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e, successivamente, quella attestante la frequenza all'evento, al CNI o all'Ordine Territoriale che, valutata la documentazione prodotta, provvederà eventualmente a riconoscere i relativi crediti, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

Certificazione dei Crediti

A richiesta dell'interessato o di terzi soggetti che ne abbiamo diritto, l'Ordine di appartenenza, tramite l'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI, può rilasciare un certificato relativo all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Tale certificazione potrà configurarsi come segue:

- 1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dall'Ordine di appartenenza, con indicazione del numero dei CFP effettivamente registrati nell'Anagrafe alla data richiesta;
- 2) certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo: attestazione rilasciata a cura di dell'Ordine di appartenenza, nella quale si attesta che il professionista alla data richiesta ha assolto il proprio obbligo formativo previsto dal vigente regolamento.

Non è consentito rilasciare a soggetti diversi dall'interessato il dettaglio degli eventi formativi cui ha preso parte il professionista, registrati nell'Anagrafe nazionale dei crediti.

	VERIFICA FREQUENZA	DIMOSTRAZIONE DELL'APPRENDIMENTO (*)	NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI	NUMERO MASSIMO DI CFP
Corso	Si	Si	100	-
Seminario	Si	No	200	-
Convegno	Si	No	Nessun limite	3 / evento; 9 / anno

Nota (*): La dimostrazione dell'apprendimento dovrà seguire modalità regolamentate.

Linee di Indirizzo 3

1. **Detrazione di CFP nell'anno di prima iscrizione**

In caso di prima iscrizione durante l'anno solare verrà applicata la seguente regola:

- a) iscrizioni da 1 Gennaio al 30 Giugno: alla fine dell'anno saranno detratti 30 CFP
- b) iscrizioni dal 1 Luglio al 31 Dicembre: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP

2. **Modalità di calcolo dei CFP cumulabili per anno**

Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 1 Gennaio. Durante l'anno solare l'anagrafe nazionale dei crediti registra tutte le partecipazioni ad eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella data.

La soglia dei 120 CFP è intesa come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP. In tale caso l'algoritmo di calcolo è il seguente: CFP inizio nuovo anno = CFP inizio anno precedente + CFP accumulati - 15/30(*) CFP + CFP per esoneri concessi nell'anno.

Esempio: CFP al 1/1/2015 = CFP al 1/1/2014 + CFP accumulati nel 2014 - 15/30(*) CFP + CFP per esoneri concessi nell'anno 2014.

(*) = 15 CFP per gli iscritti di cui al punto b) del precedente punto 1; 30 CFP per gli iscritti di cui al punto a) del precedente punto 1.

La data di assegnazione dei CFP coincide con la data di fine evento per gli eventi Frontali e con quella dell'esame finale per gli eventi erogati in modalità FAD.

3. Aggiornamento periodico CFP per professionisti che al 1° Gennaio hanno meno di 30 CFP

Per tutti i professionisti che alla data del 1 gennaio risultano avere un numero di CFP inferiori a 30, si procederà, su richiesta dell'interessato, ad un aggiornamento dei CFP maturati e registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti con cadenza trimestrale (1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre) fino all'eventuale superamento della soglia di 30 CFP.

4. APPRENDIMENTO INFORMALE Certificazione competenze

Per l'anno 2015, sarà possibile il rilascio di CFP a seguito di certificazione delle competenze rilasciata dagli Ordini territoriali. Le certificazioni delle competenze saranno periodicamente verificate ed autorizzate da parte dell'Agenzia Nazionale delle Competenze istituita dal CNI.

5. APPRENDIMENTO INFORMALE Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su una delle riviste comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione. La data da considerare è quella della pubblicazione della relativa rivista. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti. L'elenco delle riviste sarà periodicamente aggiornato annualmente.

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi per i quali siano state assolte le formalità previste sia dall'ex art. 1 D.Lgs. Lgt. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare - prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona - quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall'ex art. 5 legge n. 374 del 1939, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore

e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione). Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

6. APPRENDIMENTO INFORMALE
Brevetti nell'ambito dell'ingegneria

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare è quella dell'emissione dell'attestato di concessione. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

7. APPRENDIMENTO INFORMALE
Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria

Per l'anno 2014, da diritto all'ottenimento di 5 CFP la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 4 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

8. APPRENDIMENTO INFORMALE
Partecipazione a Commissioni di esami di stato per l'esercizio della professione di ingegnere

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame.

9. APPRENDIMENTO INFORMALE
Partecipazione a interventi di carattere sociale

Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturale individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento. Nell'individuare i singoli interventi sarà cura del CNI, autonomamente o di concerto con l'ordine territoriale, specificare le modalità di riconoscimento ed il numero di CFP assegnabili.

10. APPRENDIMENTO FORMALE
Frequenza di Master di I° e II° livello e dottorato di ricerca

Per Master / Dottorati di ricerca di durata diversa da quella annuale, l'attribuzione dei CFP sarà determinata come segue: 2,5 CFP per mese.

11. APPRENDIMENTO FORMALE
Frequenza di corsi universitari con esame finale

Per frequenza a corsi di qualunque tipologia organizzati da una singola Università saranno riconosciuti i CFP nella misura seguente, a condizione che il corso preveda un esame finale; l'attribuzione dei CFP è condizionata al superamento dell'esame finale. 1 CFP = 1CFU con massimo 10 CFP per esame;

Il numero di CFP di cui sopra, non può superare il numero di 15 per anno.

12. CREDITI ASSEGNABILI AD UN EVENTO DENOMINATO "SEMINARIO"

Nella tipologia di evento formativo denominata "seminario" le ore computabili per

l'attribuzione dei CFP dovranno essere minori o uguali a 6 ore / giorno. Il computo delle ore e dei relativi CFP deve essere al netto di saluti iniziali, pause ed eventuali test finali.

13. CASSA INTEGRAZIONE: ESONERO

I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l'obbligo della formazione continua. L'esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese.

14. ATTIVITÀ FORMATIVA DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti.

15. ESONERO E AGGIORNAMENTO INFORMALE CONSEGUENTE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - PROFESSIONALE (15 CFP)

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa - professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

16. EVENTI DI TIPO NON FORMALE CON SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ: DEFINIZIONE SOGGETTI FORMATORI

Nel presente punto il termine "soggetto formatore" verrà utilizzato per indicare gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati dal CNI ad organizzare eventi formativi non formali. Il "soggetto formatore" è quindi un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in ingegneria, riconosciuto come tale ai sensi del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013.

Principi Generali

I "soggetti formatori" devono garantire che gli eventi formativi da loro organizzati non siano finalizzati ad interessi commerciali nel settore dell'ingegneria. Al fine di evitare condizionamenti occulti tutte le forme di collaborazione e di sponsorizzazione devono essere improntate ai seguenti principi:

- 1) Evidenza: tutti i partecipanti ad un evento devono essere chiaramente informati della presenza di sponsor o della collaborazione con soggetti terzi;
- 2) Trasparenza: tutti i rapporti di collaborazione e sponsorizzazione devono essere regolamentati;
- 3) Regolamentazione: per tutti gli eventi devono essere regolamentate le modalità delle forme di pubblicità e sponsorizzazione.

I soggetti formatori devono essere per loro natura liberi da condizionamenti commerciali

Il soggetto formatore ha il compito di tutelare la formazione professionale da influenze commerciali nel settore dell'ingegneria.

Le sponsorizzazioni, le pubblicità ed il conflitto d'interesse devono essere oggetto di regolamentazione.

Natura dello Sponsor

Per sponsor commerciale si intende qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi ad un soggetto formatore, in cambio di attività promozionali e/o spazi pubblicitari per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. Non esistono vincoli sulla natura e tipologia dello sponsor.

Le imprese operanti nel settore ingegneristico possono essere sponsor commerciale di soggetti formatori a condizione che il supporto finanziario o di risorse non sia in alcun modo condizionante sui contenuti formativi, sull'organizzazione e gestione dell'attività formativa e che sia dichiarato e documentato il rapporto di sponsorizzazione mediante un contratto.

Regolamentazione Forme Pubblicità

La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere non devono interferire con l'attività di formazione e aggiornamento professionale.

È vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l'attività di formazione e aggiornamento professionale con modalità frontale e nei materiali cartacei ed elettronici utilizzati per la didattica sia con modalità frontale che a distanza (esempio nelle slide proiettate, nelle dispense,...).

È consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate esplicitamente all'attività di formazione e aggiornamento professionale (ad esempio nell'area sponsor, registrazione, espositiva ecc...)

È consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo possano essere svolte prima e dopo l'evento formativo, e devono consentire la libera partecipazione dei discenti senza alcun vincolo per il rilascio dei CFP previsti dall'evento

Nel materiale didattico sia in forma cartacea che elettronica è possibile inserire forme di pubblicità solo nelle pagine iniziali e finali. In particolare per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all'inizio o alla fine.

Nell'ambito di un evento formativo è possibile per un relatore utilizzare prodotti dello sponsor per effettuare un esempio pratico, purché tale dimostrazione sia limitata e contenuta rispetto alla durata dell'evento formativo.

È vietata la vendita di materiale da parte delle sponsor durante eventi formativi.

La dimostrazione pratica di software e strumenti di calcolo/misura durante eventi formativi che siano prodotti/venduti/pubblicizzati dallo sponsor non potrà essere oggetto di riconoscimento di crediti e potrà essere svolta esclusivamente all'inizio o alla fine dell'evento formativo

e in nessun caso potrà essere previsto l'obbligo di partecipazione a tale attività per il rilascio dei crediti.

È consentita l'apposizione del logo dello sponsor su:

- programma e locandina dell'evento accompagnato dal ringraziamento
- cartellonistica e segnaletica congressuale
- lettera d'accompagnamento al programma
- laccetti porta badge
- penne, blocchi notes e cartelle
- atti congressuali
- cavalierini con ringraziamento sui tavoli durante i servizi di catering (coffee break, lunch, colazioni di lavoro, welcome dinner, cena relatori e moderatori, etc.).

È vietata l'apposizione del logo dello sponsor nell'eventuale attestato di partecipazione con l'indicazione dei CFP per il relativo evento.

Nell'apposizione del logo dello sponsor deve essere chiaramente indicato che il soggetto svolge il ruolo di sponsor e deve essere chiaramente distinto da quello dell'organizzatore.

Rapporto tra Sponsor e Soggetti Formatori

I soggetti formatori sono gli unici soggetti responsabili dell'uso corretto della sponsorizzazione.

È richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti sponsor mediante la formalizzazione per iscritto di convenzioni e contratti di sponsorizzazione che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti. Tali contratti devono essere resi disponibili al CNI per eventuali controlli

Il soggetto formatore deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi sia dei partecipanti che degli invitati e in nessun caso possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali. In nessun caso lo sponsor può raccogliere le iscrizioni all'evento. Analogamente nessun questionario o materiale raccolto durante l'evento può essere consegnato loro.

Non si incorre nella fattispecie della sponsorizzazione quando la controparte del soggetto formatore (soggetto privato o pubblico) non chieda alcuna pubblicità a fronte della propria prestazione (in denaro, beni o servizi) e non abbia contribuito all'erogazione dell'attività formativa. In tali casi non è dunque richiesta la stipula di un contratto di sponsorizzazione.

Evidenza e Trasparenza

La presenza di sponsor deve essere chiaramente indicata nel programma dell'evento e nel materiale di comunicazione e promozione dello stesso.

Conflitto di Interessi

Per conflitto di interessi si intende la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro.

Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida ecc., che fanno parte di un programma formativo devono essere basate sull'evidenza scientifica comunemente accettata e devono essere presentate in modo veritiero.

Al fine di informare i discenti su possibili conflitti d'interesse nel caso in cui un relatore o moderatore o formatore abbia in essere un qualunque rapporto di dipendenza, collaborazione o consulenza con una azienda che distribuisca e commercializzi prodotti direttamente collegati al settore oggetto dell'evento formativo occorre dichiarare tale rapporto all'inizio dell'intervento, qualora non esplicitato con chiarezza nel programma dell'evento.

Indicazione Organizzatore Evento

Ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del Regolamento il programma cartaceo e il materiale di promozione di qualunque tipo deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che l'organizzatore dell'evento è il soggetto formatore.

In caso di evento svolto con la collaborazione di altri soggetti, che non siano sponsor (Enti pubblici, amministrazioni..) è possibile indicare nel materiale di cui sopra che l'evento è organizzato in collaborazione con essi. In tal caso deve però essere chiaramente distinto il ruolo di Organizzatore da quello di collaboratore.

Divieto di Accreditemento corsi organizzati da Soggetti non ai sensi del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia

N. 13 del 15/7/2013

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento è fatto divieto per i soggetti formatori di accreditare eventi organizzati da altri soggetti. Nel caso di eventi che rilasciano crediti formativi l'organizzatore deve essere esclusivamente il soggetto formatore stesso che quindi rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI.

Circolare Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 603/XVIII Sess./2015

Regolamento Aggiornamento competenze professionali Attuazione art. 7 - Comma 5 - Convenzioni con Associazioni di iscritti agli Albi

Il Consiglio Nazionale ha adottato, nella seduta del 30/1/2015, la delibera necessaria per dare attuazione alle previsioni dell'art. 7 - Comma 5 del Regolamento per la formazione continua pubblicata nel B.U. del Ministero di Giustizia in data 15/7/2013.

Tale delibera è stata trasmessa al predetto Ministero in data 25/6/2015.

L'adozione di tale provvedimento consentirà alle Associazioni rappresentative a livello nazionale, di poter operare, sotto il controllo del CNI, nel campo della formazione, arricchendo i programmi delle opportunità formative per gli iscritti.

La delibera contiene le norme sul contenuto minimo e sulle modalità di attuazione delle convenzioni che il CNI intende stipulare con associazioni di iscritti agli Albi (ex art. 7, comma 5, del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale) al fine di concedere le autorizzazioni all'organizzazione di attività di formazione professionale continua.

Infatti l'art. 7, comma 5, del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale sancisce che il CNI può "1...) **stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. [...]**".

Al fine di procedere all'elaborazione e, quindi, alla piena attuazione di tali convenzioni, il Consiglio ha preliminarmente individuato i criteri di riferimento:

1. Per "associazioni di iscritti agli Albi", ai sensi del menzionato comma, si intendono quelle associazioni anche private, senza scopo di lucro, aventi rilevanza nazionale le quali annoverano tra i loro fini statuari la promozione e la diffusione delle conoscenze tecniche, normative, culturali, scientifiche, tecnologiche, o attività di produzione normativa, accreditamento o certificazione, nel settore dell'ingegneria e in settori ad esso affini e che possono contare su una presenza significativa di ingegneri o società tra professionisti iscritti all'Albo, tra i soci e/o gli iscritti e/o fruitori, oppure Ordini Territoriali degli Ingegneri o lo stesso CNI, secondo autonoma valutazione del CNI. Dette associazioni devono essere state costituite prima dell'entrata in vigore del Regolamento o, se successivamente, devono avere almeno 5 anni di attività. Sono escluse le Associazioni che svolgono attività di rappresentanza di partiti politici o collegate con questi.

2. La semplificazione nella procedura di autorizzazione, oggetto della convenzione, concerne principalmente due aspetti:

1. Esonero, in ragione della peculiare natura delle associazioni stesse, dal **possesso** del requisito relativo a un volume d'affari derivante dall'attività di formazione maggiore o uguale al 51% del totale del volume d'affari (Tabella A dell'Allegato B del Regolamento)

11. Esonero dalla **dimostrazione del possesso** dei requisiti relativi alle capacità infrastrutturali e logistiche (Tabella B dello stesso Allegato) e alle capacità logistiche (Tabella C dello stesso Allegato), requisiti che le associazioni dovranno tuttavia impegnarsi a rispettare, sotto la propria responsabilità, insieme a tutte le restanti disposizioni del Regolamento, come precisate dalle relative Linee di indirizzo (con specifico riguardo, **inter alia**, ai requisiti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, previsti nella Tabella B dell'Allegato B del Regolamento);

3. Le associazioni, successivamente alla sottoscrizione della convenzione con il CNI, dovranno inoltrare un'istanza di autorizzazione tramite la piattaforma informatizzata. A tale scopo, la stessa piattaforma prevederà una sezione apposita, che non richieda (nel rispetto del carattere semplificato della procedura) la presentazione dei documenti relativi ai requisiti di cui al punto precedente;

4. Le delibere di autorizzazione saranno trasmesse al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante, CUI sarà subordinata la stipula della convenzione e la concessione dell'autorizzazione.

Tutte le associazioni di Iscritti interessate a stipulare la convenzione di cui sopra possono inoltrare richiesta al CNI allegando una descrizione dell'associazione attraverso la quale sia evidenziato chiaramente il possesso dei prerequisiti indicati al punto 1. precedente.



CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO

Via Tiburtina 912 - Roma • Teefono 06.40.80.18.11 • www.cspretorio.it • segreteria-corsi@cspretorio.it



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Il Centro Studi Professionali Castro Pretorio S.r.l., è accreditato presso:

- **Regione Lazio**, che in collaborazione con **Città Metropolitana di Roma Capitale** organizza ed eroga corsi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro (*Legge Regionale N°23/92 "Ordinamento della formazione professionale"*);
- **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** per l'organizzazione ed erogazione di corsi, seminari, convegni, visite guidate, finalizzati all'aggiornamento professionale (*Art.7. D.P.R. 07-08-2012 n.137-Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*).

Svolge attività di formazione continua e superiore per Enti Pubblici e Privati nei vari settori della Formazione Professionale dal 1995 a mezzo di lezioni teoriche/pratiche che si consolidano con esercitazioni di gruppo ed in prove di esame finale alla presenza di commissioni ufficiali nelle quali la presidenza è di esclusiva competenza dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni.

Ai corsisti viene fornito ogni utile sostegno per l'inserimento nel mondo del lavoro, per l'avviamento dell'attività ed al termine dei corsi viene rilasciato a firma congiunta con l'Ente autorizzante e riconosciuto a livello Nazionale:

- **Attestato di frequenza e superamento della prova finale;**
- **Riconoscimento di CFP (Crediti Formativi Professionali).**

I docenti del Centro Studi, sono professionisti del settore regolarmente iscritti ai relativi albi professionali che esercitano la libera professione e che dispongono di una esperienza pluriennale.

CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI - AGGIORNAMENTO - SPECIALIZZAZIONE

(Organizzati a ciclo continuativo per tutto l'anno)

Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori (CSP e CSE)

(Art.98, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
Responsabile della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili).

Corso base, di specializzazione e di aggiornamento:

- **RSPP** (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
 - **ASPP** (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione)
- (Moduli A, B, C) macrosettori ateco
1-2-3-4-5-6-7-8-9

DATORI DI LAVORO che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).

Rischio BASSO - Rischio MEDIO - Rischio ALTO

Corso di aggiornamento per Addetti Antincendio

(D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 e s.m.i. - Circ. Prot. 12653 del 23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco).

Rischio BASSO - Rischio MEDIO - Rischio ALTO

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SEDE ED E-LEARNING, VISITE GUIDATE, SEMINARI, CONVEGNI, SONO CONSULTABILI SUL SITO

WWW.CSPRETORIO.IT



Capolinea Metro B - Rebibbia



Capolinea BUS Cotral - Ponte Mammolo - parcheggio gratuito



ALLEGATI

ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA
DI FORMAZIONE CONTINUA
IN INGEGNERIA



ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN INGEGNERIA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Presidente**Armando Zambrano**

Consigliere

Hansjörg Letzner**Vice Presidente Vicario****Fabio Bonfà**

Consigliere Junior

Ania Lopez**Vice Presidente****Gianni Massa**

Consigliere

Massimo Mariani

Consigliere Segretario

Riccardo Pellegatta

Consigliere

Angelo Masi

Tesoriere

Michele Lapenna

Consigliere

Nicola Monda

Consigliere

Giovanni Cardinale

Consigliere

Raffaele Solustri


Consigliere

Gaetano Fedè

Consigliere

Angelo Valsecchi

Consigliere

Andrea Gianasso

Scuola Superiore di formazione professionale per l'Ingegneria

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Luigi Vinci

Vice Presidente

Carmelo Grasso

Segretario

Carla Capiello

Consigliere

Francesco Giuseppe Boero

Consigliere

Massimo Mariani

Consigliere

Enrico Moratti

Consigliere

Silvio Serpi

Consigliere

Paolo Spinelli

NOTE ●

NOTE ●

NOTE ●

Concessionaria di Pubblicità

AGICOM srl

www.agicom.it

Stampa

Spada Media srl

www.spadamedia.it

Distribuzione

Ordini degli Ingegneri, Enti e soggetti interessati

La pubblicazione è scaricabile e consultabile online
sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

www.tuttoingegnere.it

FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE

CON TRIPLICE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



E-LEARNING

Aggiornarsi in maniera semplice, grazie ai nostri corsi di formazione professionale online, che +52.000 mila professionisti hanno scelto come metodo di apprendimento



AUDIO-VIDEO CONFERENZA

Formazione continua in vere e proprie aule virtuali che ti collegano con i migliori professionisti del territorio, senza limiti territoriali e temporali.



AULA TRADIZIONALE

+200 corsi organizzati in aula con le collaborazioni di ordini professionali provinciali, associazioni di professionali e aziende.



I NOSTRI CORSI EROGANO
CREDITI FORMATIVI

Sistema CAM[®]

La tecnologia dell'acciaio
per il consolidamento strutturale.

CONSOLIDARE, ADEGUARE, CONSERVARE
in modo rapido, non invasivo, economico e duraturo.

TECNOLOGIA A PROVA DI TEST

Il **SISTEMA BREVETTATO CAM[®]** è il primo sistema ad aver ingegnerizzato il consolidamento strutturale ottenuto per via meccanica tramite la realizzazione di un reticolo tridimensionale di nastri in acciaio spessore ≤ 1 mm, posati in tensione con apparecchiature dedicate. Vanta una lunga storia sperimentale di validazione con test su edifici in scala e al vero e simulazioni di terremoti reali. (Enea, Protezione Civile, Uni-Bas, Uni-Me...) implementato dalle principali software-house nei più diffusi programmi di calcolo.

SISTEMA CAM[®] è un brevetto **EDIL CAM[®] Sistemi Srl**

TEST ENEA



SENZA RINFORZO
Danno irreversibile PGA = 0,10 G
Collasso totale PGA = 0,30 G



CON UTILIZZO SISTEMA CAM[®]
Accelerazione limite strumentale
PGA = 1,20 G fessurazioni localizzate
Riserve plastiche totalmente disponibili

MURATURA



Sede dell'Ex Genio Civile
L'Aquila

EDIFICI STORICI



Castello Riviera
L'Aquila

EDIFICI INDUSTRIALI



Primaria Azienda Dolciaria
Brescia

CEMENTO ARMATO



Stazione Termini
Roma



Via dei Genieri, 39 – 00143 Roma
Tel. 06.5073602 Fax 06.60507041
E-mail: info@edilcamsistemi.com
www.edilcamsistemi.com



0273